

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di Antonino Spirli, vicepresidente della Giunta regionale della regione Calabria, nell'ambito dell'esame del disegno di legge (C. 2772 Governo), di conversione del decreto-legge n. 150/2020 recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario	310
--	-----

SEDE REFERENTE:

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	311
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative</i>)	323

RISOLUZIONI:

7-00562 Carnevali: Iniziative per la tutela e la cura dei pazienti con patologie oncologiche (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i>)	318
ALLEGATO 2 (<i>Nuovo testo della risoluzione presentato dalla deputata Carnevali</i>)	347
ALLEGATO 3 (<i>Nuovo testo della risoluzione approvato dalla Commissione</i>)	353

SEDE REFERENTE:

DL 150/2020: recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	320
---	-----

SEDE REFERENTE:

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	322
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 novembre 2020.

Audizione, in videoconferenza, di Antonino Spirli, vicepresidente della Giunta regionale della regione Calabria, nell'ambito dell'esame del disegno di legge (C. 2772 Governo), di conversione del decreto-legge

n. 150/2020 recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Intervengono le sottosegretarie di Stato per i rapporti con il parlamento, Simona Flavia Malpezzi, e per la salute, Sandra Zampa.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

C. 2779 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 novembre 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la relatrice, deputata Rostan, ha svolto la relazione.

Ricorda, altresì, che alle ore 16 di ieri è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative. Avverte che sono state presentate 70 proposte emendative, alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità. Al riguardo ricorda che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012, n. 32 del 2014, dell'ordinanza n. 34 del 2013 e della sentenza n. 5 del 2018.

Alla luce di tali considerazioni, avverte che devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte

emendative: Bellucci 1.7, in quanto reca una normativa concernente il sistema di elezione del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali nonché del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano; Bitonci 1-ter.05, in quanto introduce una disciplina relativa alla definizione agevolata dei carichi affidata all'agente della riscossione con riferimento al periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2019; Bitonci 1-ter.06, volto a introdurre una disciplina per la definizione agevolata dei redditi d'impresa facendo riferimento al periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2018; Bitonci 1-ter.08, volto a introdurre una disciplina a regime concernente la definizione agevolata delle controversie tributarie; Novelli 3-bis.01 e Binelli 3-bis.010, in quanto tesi a prorogare la data di applicazione delle riduzioni delle tariffe incentivanti per il fotovoltaico; Bond 3-bis.02, volto a modificare una norma in materia di aiuti alle piccole imprese; Galli 3-bis.09, in quanto recante disposizioni in materia di concessioni ad uso geotermico; Bagnasco 4-bis.01, volto a introdurre una disciplina a regime in materia di semplificazione dei contratti pubblici.

Avverte che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé pronunciati è fissato alle ore 17 della giornata odierna.

Avverte altresì che è possibile procedere, nel frattempo, all'esame e alla votazione dei restanti emendamenti in quanto le suddette proposte emendative, sulle quali pendono i termini per la presentazione di eventuali ricorsi, sono tutte aggiuntive di commi o di articoli.

La Commissione acconsente.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Rostan, e alla rappresentante del Governo, per l'espressione dei rispettivi pareri sulle proposte emendative presentate (*vedi allegato 1*).

Michela ROSTAN (IV), *relatrice*, nel ringraziare tutti i presentatori delle proposte di modifica avanzate al provvedimento in

oggetto, ricorda che il testo in esame è stato già ampiamente modificato nel corso dell'esame al Senato, accogliendo anche numerosi emendamenti presentati dalle opposizioni. In relazione a quelli presentati in questo ramo del Parlamento, rileva che molti di essi denotano un approccio costruttivo e propongono misure in favore di persone in condizioni di fragilità o propongono di intervenire in materie rilevanti quali la scuola o le misure di assistenza. Rileva, in proposito, che i temi proposti andrebbero affrontati all'interno di un disegno di legge diverso da quello in discussione, per il quale siano stanziati risorse finanziarie adeguate. Ritiene, pertanto, che gli emendamenti presentati possano costituire una base per interventi normativi successivi, a partire dalla legge di bilancio. In conclusione, ribadendo lo spirito costruttivo che caratterizza molti degli emendamenti presentati, invita al ritiro i presentatori di tutte le proposte emendative presentate, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario.

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI esprime parere conforme a quello della relatrice e si unisce alle considerazioni fatte da quest'ultima. Ricorda che il provvedimento in esame è stato determinato dall'esigenze di prolungare la validità di alcune disposizioni in ragione della proroga dello stato di emergenza determinato dalla pandemia da COVID-19, in un contesto di sostanziale invarianza di spesa. Pertanto, in relazione a determinate problematiche, invita i presentatori a presentare ordini del giorno, al fine di promuovere l'individuazione di adeguate soluzioni in altri provvedimenti, con adeguata copertura finanziaria.

Vito DE FILIPPO (IV), dichiarando di comprendere l'impostazione data dalla relatrice e dalla rappresentante del Governo rispetto alla valutazione delle proposte emendative, segnala di averne presentata una relativa al tema della proroga della validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Ritira, quindi, il proprio emendamento 3-bis.1, riservandosi di

presentare un ordine del giorno, con l'auspicio che possa essere trovata rapidamente una risposta alla problematica oggetto dello stesso.

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI riconosce i problemi connessi alla validità dei DURC, oggetto di disposizioni già inserite nei decreti cosiddetti « rilancio » e « semplificazioni ».

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) segnala di avere presentato, in qualità di cofirmataria, l'emendamento 3-bis.4, identico a quello ritirato dal collega De Filippo. Pone in evidenza, in proposito, le difficoltà che incontrano numerosi soggetti appartenenti al Terzo settore in relazione alla validità dei DURC, con connesse problematiche nell'azione a sostegno delle persone con fragilità. Fa presente che anche l'INPS avrebbe manifestato una valutazione favorevole rispetto alla proroga di tale documento. Si augura pertanto che sia riconsiderato il parere espresso sulla propria proposta emendativa, ribadendo l'importanza fondamentale di una proroga per consentire l'attività degli enti del Terzo settore.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, comunica che la Commissione esaminerà le proposte emendative riferite all'articolo 1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bellucci 1.9 e Varchi 1.10 e 1.11.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Lazzarini 1.22, di cui è cofirmatario, volto a ridurre le sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obbligo di avere con sé i dispositivi di protezione.

La Commissione respinge l'emendamento Lazzarini 1.22.

Rossana BOLDI (LEGA) insiste per la votazione dell'emendamento a sua prima firma 1.16, nonché dell'emendamento Panizzut 1.17, di cui è cofirmataria, ribadendo il principio, da lei evidenziato più

volte, per cui le misure restrittive della libertà personale non possono essere adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Boldi 1.16. e Panizzut 1.17.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA) raccomanda l'approvazione dell'emendamento De Martini 1.15, di cui è cofirmatario, volto a consentire alle regioni l'adozione di misure ampliative, e non solo restrittive, rispetto a quelle adottate a livello nazionale.

La Commissione respinge l'emendamento De Martini 1.15.

Roberto NOVELLI (FI) invita a riconsiderare il parere espresso sull'emendamento Pella 1.2, di cui è cofirmatario, ricordando che i sindaci dei numerosissimi piccoli comuni italiani hanno subito un notevole aggravio di responsabilità in ragione della pandemia in atto.

Segnala che tale emendamento, sostenuto anche dall'ANCI, è volto ad assicurare a tali sindaci una maggiore possibilità di ottenere congedi dal lavoro per svolgere la loro funzioni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Pella 1.2 e Sutto 1.18 e gli emendamenti Bagnasco 1.3 e Gemmato 1.13.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA) sollecita l'approvazione degli emendamenti a sua prima firma 1.20, 1.14 e 1.21, volti a sopprimere le disposizioni materia di immigrazione e accoglienza, recate dai decreti-legge n. 18 e n. 34 del 2020.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Panizzut 1.20, 1.14 e 1.21 e Gemmato 1.8.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA) sollecita l'approvazione dell'emendamento Iezzi 1.19, di cui è cofirmatario, volto a ridurre

il rinvio dello svolgimento delle elezioni comunali.

La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 1.19.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che l'emendamento Bellucci 1.7 è stato dichiarato inammissibile.

Roberto NOVELLI (FI) sottoscrive l'emendamento Labriola 1.1.

La Commissione respinge l'emendamento Labriola 1.1.

Roberto NOVELLI (FI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.4, segnalando l'importanza dell'adozione di un decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, per la gestione a livello nazionale dei pazienti affetti da Covid-19 presso il proprio domicilio.

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI fa presente che, al riguardo, sono state emanate linee guida dal Ministero della salute, ferma restando l'autonomia di scelta da parte dei singoli medici.

Roberto NOVELLI (FI), nel rilevare come le linee guida abbiano una diversa valenza rispetto a un decreto ministeriale previsto da una norma di rango legislativo, pur riconoscendo l'esigenza di preservare l'autonomia dei medici, osserva tuttavia che in una situazione inedita e complessa come quella attuale sarebbe utile inserire elementi di uniformità.

Elena CARNEVALI (PD) rileva che le linee guida relative alle terapie di assistenza domiciliari rappresentato a suo avviso un traguardo importante, da accogliere con favore, al fine di assicurare una maggiore uniformità di cura. Osserva, inoltre, come le linee guida consentono una maggiore flessibilità rispetto a un decreto ministeriale, segnalando che quelle attuali sono state elaborate con la collaborazione

delle associazioni dei professionisti sanitari coinvolti.

Rossana BOLDI (LEGA) rileva che le linee guida attualmente adottate appaiono scarsamente innovative e, di fatto, suggeriscono un utilizzo a domicilio solo del paracetamolo, non prendendo in considerazione altre sostanze quali cortisonici e l'eparina, peraltro utilizzate nel trattamento delle polmoniti in condizioni ordinarie. Nell'esprimere perplessità rispetto a tale scelta, sottolinea che andrebbe garantita ai medici la possibilità di utilizzare tutte le opzioni terapeutiche da essi ritenute opportune.

Vito DE FILIPPO (IV) pone in evidenza la delicatezza delle misure relative all'assistenza domiciliare richiamando una recente sentenza del Tar del Lazio, nonché deliberazioni assunte dall'Istituto superiore di sanità, volte a sottolineare la necessità di adottare adeguate misure organizzative, utilizzando in primo luogo le Unità speciali di continuità assistenziale (USCA).

Guido DE MARTINI (LEGA), partendo dalla considerazione che le USCA, istituite in ragione di una ogni 50 mila abitanti, non possono esaurire le necessità dell'assistenza domiciliari, ribadisce l'importanza del ruolo dei medici di medicina generale, gli unici in grado di coprire in maniera capillare le esigenze del territorio. Ricorda che, attraverso una assistenza domiciliare adeguata, è possibile evitare il sovraffollamento delle strutture di pronto soccorso e, di conseguenza, di quelle ospedaliere. Condividendo le perplessità espresse dalla collega Boldi, dichiara di non comprendere le ragioni alla base della scelta di non promuovere l'utilizzo della idrossiclorochina, segnalando, sulla base della propria esperienza di medica professionista, che numerosi pazienti la utilizzano anche per lunghi periodi di tempo.

Silvana NAPPI (M5S) rileva che, pur in presenza di un protocollo, il medico deve sempre adeguare la terapia sulla base del singolo caso, scegliendo le cure più appropriate.

Segnala, inoltre, l'utilità dello strumento della telemedicina.

La Commissione respinge l'emendamento Novelli 1.4.

Roberto NOVELLI (FI) sottoscrive l'emendamento Bond 1.5.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Bond 1.5, sottoscritto dal deputato Novelli, e gli articoli aggiuntivi Lucaselli 1.02, 1.03 e 1.04.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.05, ponendo all'attenzione della Commissione la difficile situazione in cui si trovano molte strutture residenziali per anziani a causa della mancanza di personale, in particolare in conseguenza del passaggio di molti infermieri al Servizio sanitario nazionale.

Sottolinea che tale criticità determina una situazione potenzialmente esplosiva, con gravi conseguenze per persone in condizioni di estrema fragilità, che rischiano di essere lasciate sole in un momento molto difficile della loro vita.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bellucci 1.05.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.06, segnala che esso riguarda un tema particolarmente importante e delicato, rappresentato dalla mancata inclusione degli alunni con disabilità in conseguenza della attuale pandemia. Segnala, infatti, che in alcune situazioni si stanno di fatto ricostituendo quelle che, oltre quarant'anni fa, venivano definite « classi differenziali » e ricorda che il superamento di tale condizione ha rappresentato una conquista fondamentale, nell'ottica dell'inclusione, ottenuta sulla base delle più importanti conoscenze scientifiche in materia. Dichiara che non è possibile affrontare in tal modo l'attuale emergenza sanitaria, ricordando che in molti casi gli alunni stanno vivendo un'esperienza traumatica, che ne

sottolinea la diversità e l'esclusione. Evidenza che la proposta emendativa in discussione è volta a promuovere forme di flessibilità e ricorda che tutti gli studi dimostrano che, per l'apprendimento, è fondamentale che esso venga svolto in contesto empatico. In conclusione, ribadisce che non è possibile avallare una scelta dalle conseguenze scellerate ed invita, pertanto, la Commissione ad assumersi le proprie responsabilità in proposito.

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI, in relazione all'articolo aggiuntivo 1.06, segnala che il comma 2 appare sicuramente ultroneo in quanto la normativa vigente già vieta la formazione di classi differenziali. In relazione al contenuto del comma 1, ricorda che nell'ambito dell'autonomia scolastica numerose scuole, in accordo con le famiglie, hanno assunto iniziative per affrontare il problema della didattica per alunni con disabilità nell'attuale contesto sanitario, tenendo conto che per non tutte le situazioni è possibile lo svolgimento della didattica a distanza. Sono stati individuati pertanto percorsi specifici, assicurando la massima empatia con gli alunni coinvolti. Ritiene che possa essere presentato un ordine del giorno volto a rafforzare tale previsione, ribadendo che i percorsi attualmente individuati hanno visto il coinvolgimento delle famiglie interessate, ferma restando l'esigenza di riconoscere l'autonomia scolastica.

Michela ROSTAN (IV), *relatrice*, nel riconoscere la validità delle preoccupazioni espresse dalla collega Bellucci, la invita nuovamente a ritirare la proposta emendativa al fine di presentare un ordine del giorno in Assemblea.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), nel segnalare che l'autonomia scolastica non può rappresentare uno strumento per adottare qualunque tipo di metodologia scolastica, raccoglie la sollecitazione proveniente dalla relatrice e ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.06, al fine di presentare un ordine del giorno volto a sensibilizzare

anche il Governo rispetto alla problematica da lei presentata.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Bellucci 1.07 e 1.08, Mollicone 1.09, 1.010 e 1.011, Bellucci 1.012, 1.013 e 1.014.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la Commissione esaminerà le proposte emendative riferite all'articolo 1-*bis*.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bignami 1-*bis*.4, Bellucci 1-*bis*.3 e 1-*bis*.2.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Bitonci 1-*bis*.5, di cui è cofirmatario, volto a prorogare i termini per la scadenza delle cartelle di pagamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bitonci 1-*bis*.5 e Bagnasco 1-*bis*.1.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Viviani 1-*bis*.7, di cui è cofirmatario, avente la finalità di sostenere i familiari dei marittimi italiani costretti a rimanere in Libia.

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI ricorda che al Senato è stata approvata una proposta per prevedere aiuti ai marittimi fino alla fine del 2020 ed è stato presentato un ordine del giorno, sottoscritto da tutti i gruppi, per prolungare tale forma di sostegno attraverso un diverso provvedimento normativo.

La Commissione respinge l'emendamento Viviani 1-*bis*.7.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la Commissione esaminerà le proposte emendative riferite all'articolo 1-*ter*.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA) auspica l'approvazione degli articoli aggiuntivi Molteni 1-*ter*.01 e 1-*ter*.03, aventi la

finalità di sbloccare le assunzioni per garantire la piena operatività del Corpo di polizia locale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Molteni 1-ter.01 Cirielli 1-ter.02, Molteni 1-ter.03 e Bitonci 1-ter.04.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che sono stati dichiarati inammissibili gli articoli aggiuntivi Bitonci 1-ter.05, 1-ter.06 e 1-ter.08.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bitonci 1-ter.07.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la Commissione esaminerà le proposte emendative riferite all'articolo 2.

La Commissione respinge l'emendamento Foscolo 2.1.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la Commissione esaminerà le proposte emendative riferite all'articolo 3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Bagnasco 3.2, nonché gli identici emendamenti Guidesi 3.3 e Mugnai 3.1.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la Commissione esaminerà le proposte emendative riferite all'articolo 3-bis.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bagnasco 3-bis.2 e Saltamartini 3-bis.5.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), riallacciandosi all'intervento svolto all'inizio della seduta, in merito alla proroga del DURC quale condizione essenziale per lo svolgimento delle proprie funzioni da parte degli enti del Terzo settore, ritira l'emendamento Mollicone 3-bis.4, di cui è cofirmataria, al fine di presentare un ordine del giorno in Assemblea.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che sono stati dichiarati inammissibili gli articoli aggiuntivi Novelli 3-bis.01, Binelli 3-bis.010 e Bond 3-bis.02.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Versace 3-bis.03.

Alessandra LOCATELLI (LEGA) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3-bis.04, che intende prorogare il *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby sitting* che ha rappresentato finora uno strumento utile e importante per le famiglie in difficoltà.

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI segnala che il Governo sta lavorando su questo tema e che probabilmente una norma in tal senso sarà inserita nel disegno di legge di bilancio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Locatelli 3-bis.04 e 3-bis.05.

Alessandra LOCATELLI (LEGA) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 3-bis.06, evidenziando la necessità di prolungare la tutela prevista per i lavoratori fragili dai precedenti decreti-legge legati all'emergenza sanitaria. Segnala che la norma introdotta dal Senato incontra sia un limite temporale sia una difficoltà di applicazione su tutto il territorio, anche a causa delle differenze legate alle varie funzioni svolte dai lavoratori. Si interroga sulle ragioni del parere contrario espresso su tale proposta emendativa, ricordando che non si può rimanere insensibili agli appelli provenienti dalle persone che si trovano in una situazione oggettiva di difficoltà e che rischiano di dover scegliere fra rischi per la salute o per il mantenimento del posto di lavoro.

Celeste D'ARRANDO (M5S) fa presente che il tema dei lavoratori fragili si sta affrontando al Senato, nell'ambito dell'esame del decreto cosiddetto « ristori », nella consapevolezza che vi sono alcuni problemi di applicazione della loro tutela a livello

territoriale, ricordando che è stata delineata anche la possibilità di un ricollocamento in altro ruolo o della formazione da remoto. Nel rilevare che occorre una esatta quantificazione delle risorse necessarie ad equiparare l'assenza dal lavoro ad un ricovero ospedaliero, comunica che il Movimento 5 Stelle ha segnalato tale problematica alla Ministra Catalfo, che sta individuando una soluzione normativa idonea, da inserire nel decreto « ristori » o in un altro prossimo provvedimento.

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI, nel richiamare l'impegno del Governo sulla tematica dell'oggetto dell'articolo aggiuntivo in discussione, ricorda che il provvedimento in esame prevede una sostanziale invarianza della spesa e che, pertanto, è necessario che le misure a tutela dei lavoratori fragili siano introdotte in altro provvedimento normativo.

Alessandra LOCATELLI (LEGA), nel ringraziare la rappresentante del Governo per il chiarimento fornito, rileva che, se le risorse stanziare con riferimento al provvedimento in oggetto non fossero sufficienti, la propria proposta emendativa avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che le valutazioni effettuate dalla presidenza della Commissione di merito sull'ammissibilità delle proposte emendative si basano sulla omogeneità per materia e non sulla idoneità della copertura finanziaria.

Elena CARNEVALI (PD) ricorda che il tema della tutela dei lavoratori fragili nel corso della pandemia è stato affrontato in maniera condivisa già nell'ambito dei primi provvedimenti adottati in relazione ad essa, condividendo l'obiettivo, indicato anche dalle associazioni rappresentative dei soggetti interessati, di considerare i periodi di astensione dal lavoro come ricovero ospedaliero. Invita, pertanto, a non dividere la Commissione su tale tematica ricordando che con provvedimenti successivi sarà possibile in-

dividuare le risorse, una volta chiarite le ricadute finanziarie delle norme da adottare. In relazione alla proposta emendativa Locatelli 3-*bis*.06, rileva che la lettera a) della stessa propone di ampliare la tutela anche alle persone con malattie croniche o rare, rilevando che in tal modo la platea dei soggetti da tutelare si amplierebbe in maniera considerevole.

Alessandra LOCATELLI (LEGA) insiste per la votazione della proposta emendativa a sua prima firma 3-*bis*.06.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Locatelli 3-*bis*.06 e 3-*bis*.07.

Alessandra LOCATELLI (LEGA) sollecita l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3-*bis*.08, segnalando l'esigenza di assicurare forme di congedo straordinario per genitori con figli con disabilità, ponendo in evidenza le difficoltà che possono derivare dalla gestione da parte di uno solo di essi di più figli a causa della sospensione dell'attività didattica in presenza. Sottolinea che occorre trovare soluzioni valide su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dall'età dei figli.

Elena CARNEVALI (PD) rileva che il tema oggetto della proposta avanzata dalla collega Locatelli potrebbe trovare soluzione all'interno del cosiddetto decreto « ristori 2 », assicurando in maniera alternativa ai genitori il congedo senza limiti di età in presenza di figli disabili.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Locatelli 3-*bis*.08.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che è stato dichiarato inammissibile l'articolo aggiuntivo Galli 3-*bis*.09.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ribolla 3-*bis*.011.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la Commissione esaminerà le proposte emendative riferite all'articolo 4.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Toccalini 4.01.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che è stato dichiarato inammissibile l'articolo aggiuntivo Bagnasco 4-bis.01.

Avverte che la Commissione esaminerà le proposte emendative riferite all'articolo 5-bis.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 5-bis.1.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, comunica che la Commissione esaminerà le proposte emendative riferite all'articolo 6.

La Commissione respinge l'emendamento Ferrari 6.1.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, essendo terminato l'esame delle proposte emendative presentate, con esclusione di quelle dichiarate inammissibili, in relazione alle quali pendono i termini per la presentazione di eventuali ricorsi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

RISOLUZIONI

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

La seduta comincia alle 16.05.

7-00562 Carnevali: Iniziative per la tutela e la cura dei pazienti con patologie oncologiche.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 5 novembre 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la de-

putata Carnevali ha illustrato il testo della risoluzione di cui è prima firmataria, invitando tutti i componenti della Commissione a far pervenire proposte di integrazione e del testo.

Invita, quindi, la deputata Carnevali ad illustrare il nuovo testo della risoluzione (*vedi allegato 2*).

Elena CARNEVALI (PD) illustra le integrazioni apportate al testo della risoluzione, relative in particolar modo agli impegni rivolti al Governo, facendo rinvio al testo in distribuzione e augurandosi di aver accolto in maniera soddisfacente le richieste provenienti da diversi gruppi parlamentari. Ribadisce che il rallentamento delle attività di *screening*, diagnosi e cura per le patologie oncologiche mette in serio rischio la tutela della salute di una parte consistente della popolazione e sottolinea che un aumento dell'incidenza di tali patologie in futuro potrà rendere più difficoltose le modalità di trattamento.

Nel segnalare l'importanza del presente passaggio parlamentare, si dichiara certa della sensibilità della sottosegretaria Zampa e di tutto il Governo, osservando che la seconda ondata del *coronavirus* rischia di impattare sul sistema sanitario in termini più forti della precedente e con maggiore diffusione sul territorio nazionale. Segnala che saranno necessario forti strumenti di pianificazione per recuperare il ritardo accumulato. Nel richiamare lo stanziamento di quasi mezzo miliardo di euro previsto dal cosiddetto decreto-legge « agosto » per la riduzione delle liste di attesa, osserva che un'adeguata dotazione di personale e di strumentazione rappresenta una condizione fondamentale per raggiungere tale obiettivo.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA, nel ringraziare per le espressioni di stima che le sono state rivolte, ribadisce la rilevanza del testo in discussione, che tocca in maniera precisa numerose tematiche. Ricorda di avere illustrato, in sede di risposta ad una interrogazione svolta presso la XII Commissione, i gravi ritardi causati dalla pandemia nello svolgimento delle proce-

diagnostiche e terapeutiche. Giudica pertanto importante una presa di posizione del Parlamento rispetto a tali criticità.

Nel passare all'espressione del parere sui singoli impegni contenuti nella risoluzione, esprime, in generale, parere favorevole su di essi, con alcune precisazioni. In particolare, propone di riformulare il secondo impegno, prevedendo che il monitoraggio del Pon avvenga « anche » attraverso una vera e propria cabina di regia. Per quanto riguarda il terzo impegno, precisa che le competenze del Ministero sono necessariamente limitate, trattandosi della promozione delle reti oncologiche regionali. Propone altresì di valutare la possibilità di riformulare il sedicesimo impegno, premettendo le parole: « a valutare la possibilità di ».

Elena CARNEVALI (PD), ringraziando la sottosegretaria Zampa, riformula la risoluzione nel senso da lei indicato.

Celeste D'ARRANDO (M5S), nel dichiarare come la risoluzione debba rappresentare un punto di partenza e non di arrivo, pone in evidenza l'importanza del sostegno psicologico ai malati oncologici. Ricorda altresì che adottare corretti stili di vita e seguire una sana alimentazione rappresentano fattori fondamentali di prevenzione.

Rossana BOLDI (LEGA), nel ringraziare la collega Carnevali per la precisione con cui ha svolto il suo compito, apprezza che il testo proposto sottolinei la rilevanza dei centri multidisciplinari di alta specialità come luogo di innovazione. Dichiarando quindi di voler sottoscrivere, a nome di tutti i deputati della Commissione appartenenti al suo gruppo, la risoluzione in esame.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), ringraziando la deputata Carnevali per l'attenzione prestata alle proposte di integrazione presentate dai colleghi, pone l'accento sull'importanza del sostegno psicologico ai malati di tumore. Nel richiamare la propria esperienza personale, ricorda che la sua formazione in ambito psicologico le è stata di grande aiuto nel superare le criticità

derivanti dalla condizione di paziente oncologico e si augura, pertanto, che possa essere messo a disposizione di tutti uno strumento in grado di fare la differenza in molte situazioni. Nel rinnovare la sua stima per la collega Carnevali che ha mostrato attenzione e sensibilità in un momento assai difficile dei lavori parlamentari, dichiara di sottoscrivere, anche a nome del collega Gemmato, la risoluzione in esame.

Michela ROSTAN (IV) si associa, a nome del gruppo di Italia Viva, ai ringraziamenti alla collega Carnevali e alla rappresentante del Governo, segnalando la necessità di intervenire in maniera tempestiva per colmare i ritardi causati dall'emergenza sanitaria in atto.

Roberto NOVELLI (FI) dichiara, a nome di Forza Italia, la volontà di sottoscrivere il testo della risoluzione in discussione, rivolgendosi alla collega Carnevali un ringraziamento sentito per aver elaborato un documento che accoglie le proposte presentate dai diversi gruppi parlamentari. Nel rilevare che il recupero dei ritardi nel trattamento dei pazienti oncologici rappresenterà un percorso assai lungo, ritiene che il segnale che oggi il Parlamento sta dando abbia un'indubbia rilevanza. Ricorda, in proposito, i dati drammatici forniti dalla sottosegretaria Zampa in risposta all'interrogazione da lui presentata, richiamata nel precedente intervento della sottosegretaria stessa. Nell'associarsi alle considerazioni sul ruolo fondamentale del sostegno psicologico, richiama in particolare la rilevanza di quello rivolto ai bambini, specialmente in relazione all'attuale diffusione del *coronavirus*. In conclusione, ritiene doveroso segnalare ancora una volta il confronto positivo che è stato possibile all'interno della Commissione e con la rappresentante del Governo, osservando che, nonostante posizioni politiche differenti, vi sia spesso una condivisione sugli obiettivi da raggiungere.

Nicola PROVENZA (M5S), nel condividere gli apprezzamenti rivolti alla collega Carnevali per come ha svolto il suo com-

pito, osserva che il testo in esame consente di porre l'attenzione su un tema purtroppo trascurato in questi ultimi mesi. Segnalando la rilevanza del ruolo delle istituzioni in tale ambito, osserva che la pandemia ha svelato alcune inapproprietezze degli interventi sanitari, presenti in maniera più occulta già da tempo. Manifesta soddisfazione per il modo con il quale la rappresentante del Governo ha svolto il proprio ruolo e si dichiara fiducioso di una presa in carico degli impegni rivolti al Governo. Ribadisce la situazione di assoluta criticità nel trattamento dei pazienti oncologici, soprattutto in alcune regioni del Paese.

Invita, pertanto, a compiere ogni sforzo al fine di concentrare in un tempo il più possibile le misure volte a sanare le attuali criticità.

Paolo SIANI (PD), nel ringraziare la collega Carnevali per l'accuratezza con cui ha portato avanti un compito complesso, intende porre in particolare evidenza l'impegno di cui al numero 13. Osserva, infatti, che attraverso lo sviluppo dei centri multidisciplinari di alta specialità è possibile un'efficace azione di contrasto alle patologie oncologiche. Nel ricordare che nel corso della sua lunga carriera professionale ha potuto rilevare i notevoli miglioramenti nella possibilità di cura dei pazienti con forme tumorali in età pediatrica, ribadisce l'importanza dello sviluppo della ricerca scientifica e dei centri di eccellenza, osservando che anche il Covid-19 potrà essere sconfitto solo grazie alla capacità e all'abnegazione dei ricercatori.

Elena CARNEVALI (PD), ringraziando tutti i colleghi intervenuti per le parole rivolte nei confronti del suo operato, segnala di avere ricevuto un apprezzamento sentito da parte di tutte le associazioni operanti nel settore, peraltro audite nel corso delle audizioni svolte presso la Commissione Affari sociali, per il lavoro svolto dalla Commissione stessa.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nell'associarsi alle valutazioni positive per le modalità attraverso le quali la Commis-

sione ha saputo predisporre un testo condiviso, pone in votazione la proposta di risoluzione, coma da ultimo riformulata a seguito delle proposte di modifica della rappresentante del Governo.

La Commissione approva all'unanimità il nuovo testo della risoluzione 7-00562 Carnevali, che assume il numero 8-00090 (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 16.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

La seduta comincia alle 17.05.

DL 150/2020: recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 novembre 2020.

Marialucia LOREFICE (M5S), *presidente*, ricorda che sul provvedimento in titolo si è svolto un ciclo di audizioni informali, conclusosi nella mattinata odierna.

Chiede, quindi, se vi siano deputati che intendono intervenire nella discussione, che proseguirà nella giornata di domani.

Celeste D'ARRANDO (M5S) sottolinea la rilevanza del ruolo che, attraverso il decreto-legge in oggetto, si attribuisce al Commissario *ad acta*, precisando come, a suo avviso, sia importante l'istituzione di un meccanismo di collegamento tra la previsione di un compenso aggiuntivo e il raggiungimento degli obiettivi. Esprime apprezzamento per le audizioni svolte, richiamando in particolare quella della professoressa

Lecci dalla quale è emerso, tra l'altro, quanto sia fondamentale disporre di competenze di *management* per il conseguimento dei risultati.

Si sofferma, quindi, sul fatto che il dipartimento per la tutela della salute della regione Calabria debba supportare la struttura commissariale, in modo da renderla realmente efficace ed efficiente.

Al riguardo, sottolinea come il decreto in esame contenga diversi elementi di miglioramento rispetto al precedente decreto-legge n. 35 del 2019, concernente il commissariamento della Calabria in materia di sanità, e che un ulteriore miglioramento del testo potrà essere realizzato nella fase emendativa che si sta per aprire.

Ricordando i dati emersi a proposito del debito della regione Calabria, che si attesterebbe tra i 160 e i 200 milioni di euro, fa presente che il *focus* per la Commissione Affari sociali debba essere quello di assicurare i livelli essenziali di assistenza ai cittadini calabresi.

Rossana BOLDI (LEGA), esprimendo apprezzamento per i contenuti delle audizioni svoltesi nella giornata di ieri e nella mattinata odierna, evidenzia come, a suo avviso, lo scopo dell'ulteriore commissariamento del sistema sanitario calabrese, previsto per un periodo di ventiquattro mesi, debba essere interpretato nel senso della sua funzionalità a garantire alla regione Calabria di diventare finalmente autonoma.

Richiamando, in particolare, le audizioni del direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, Mantoan, e del direttore generale del dipartimento per la tutela della salute, Bevere, rileva quanto sia imprescindibile che il personale che opera presso tale dipartimento sia qualificato, aggiornato e motivato, in modo da costituire un reale supporto a chi sarà nominato Commissario *ad acta*. Sottolinea come il predetto dipartimento non abbia svolto fino ad ora un autentico ruolo con riferimento alla gestione commissariale, preannunciando la presentazione di emendamenti volti a migliorare, tra gli altri, anche quest'aspetto.

Si sofferma, quindi, sul fatto che il Commissario dovrebbe essere in grado di interagire con il territorio e con le istituzioni locali. Richiama altresì il tema delle società di consulenza esterne, alle quali andrebbe posto un freno.

Vito DE FILIPPO (IV) fa riferimento alla discussione in atto sul tema del commissariamento, come è emerso anche dal grande interesse che hanno suscitato le audizioni informali che hanno avuto luogo presso la XII Commissione sul provvedimento in oggetto. Da alcune parti, il commissariamento viene descritto come una sorta di indebita incursione nella sfera dell'autonomia calabrese. Reputa opportuno, quindi, ricordare la situazione assolutamente straordinaria all'origine di tale istituto, che nasce nel 2010, quando l'allora Ministro dell'economia Tremonti parlò di « bilancio onirico ». Pertanto, chi oggi sostiene lo slogan « la sanità calabrese ai calabresi » dovrebbe conoscere questa storia e le ragioni che hanno portato una maggioranza di governo diversa da quella alla quale lui stesso appartiene a compiere una scelta così drastica.

Il tentativo che viene esperito attraverso il decreto-legge in discussione è, evidentemente, quello di correggere le storture esistenti, anche rispetto alla disciplina del commissariamento, nell'esclusivo interesse dei cittadini calabresi.

Fa presente che, se fosse al posto del presidente di quella regione, non potrebbe che apprezzare un provvedimento che ha come obiettivi fondamentali la tutela dei livelli essenziali di salute per i cittadini e l'erogazione di risorse ai fini del ripiano del debito della Calabria.

Wanda FERRO (FDI), intervenendo da remoto, in qualità di persona che nella regione Calabria vive e svolge la propria attività politica, dissente dalle affermazioni fatte dall'on. De Filippo. Ricorda quella che, dal 2010, è la « storia di un fallimento », in quanto diverse persone, anche di qualità, si sono alternate nel ruolo di Commissario, si è discusso se quest'ultimo potesse coincidere con il presidente della

regione, senza che siano mai stati ottenuti risultati positivi. Il problema è, a suo giudizio, quello di « calare dall'alto » persone completamente ignare della realtà calabrese, delle problematiche del territorio. Cita, ad esempio, il fatto che sia stata disposta la chiusura di diversi ospedali senza tenere conto delle difficoltà in termini di infrastrutture, che impediscono ai cittadini calabresi di recarsi da una parte all'altra del territorio regionale. Ricorda come l'operato dei vari Commissari sia stato criticato da parte dei deputati calabresi a prescindere dal partito di appartenenza. Reputa essenziale, quindi, che la politica compia delle scelte e se ne assuma la responsabilità.

Stigmatizza quanto accaduto nei giorni precedenti, essendo state rassegnate le dimissioni da parte di tre Commissari *ad acta*, con modalità poco dignitose. Lo stesso Presidente del Consiglio nella giornata odierna ha ammesso che alcuni errori sono stati compiuti nella scelta dei Commissari. Al riguardo, sottolinea l'esigenza di assicurare discontinuità, di evitare di scegliere per quel ruolo persone che, come Zuccatelli, avevano già svolto funzioni dirigenziali nell'ambito della precedente gestione commissariale. Ritiene che non si possano scegliere persone in quiescenza vista la mole di funzioni che il Commissario è chiamato a svolgere e che non sia appropriato collegare l'erogazione di compensi aggiuntivi al conseguimento di risultati.

In conclusione, auspica che gli emendamenti che il suo gruppo presenterà nell'*iter* di conversione del decreto-legge n. 125 siano accolti e che si riesca davvero a cambiare radicalmente direzione.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il

seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 17.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 18.

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

C. 2779 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta delle ore 14 di oggi.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che alle ore 17 di oggi è scaduto il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità su alcune proposte emendative.

Comunica che sono stati presentati tre ricorsi avverso il giudizio di inammissibilità degli emendamenti Bitonci 1-ter.05 e 1-ter.06, Galli 3-bis.09, pronunciato nella seduta di oggi pomeriggio.

La Presidenza ritiene di dover confermare il proprio giudizio di inammissibilità per estraneità di materia sulle proposte emendative in oggetto.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani alle ore 9.30.

La seduta termina alle 18.05.

ALLEGATO 1

DL 125/20: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 2, lettera p), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « . Durante la sospensione dei servizi educativi, laddove sia stata disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, nonché dei servizi ambulatoriali e diurni per persone con dipendenze patologiche e disturbi psichiatrici, le pubbliche amministrazioni forniscono prestazioni in forme individuali domiciliari e/o a distanza, resi nel rispetto delle direttive sanitarie, e/o negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione e sempre nel rispetto delle direttive sanitarie garantendo, altresì la dotazione di presidi di protezione individuale per operatori ed utenti. Tali servizi devono essere svolti, secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, in particolare nei confronti delle persone non autosufficienti, con disagio psichiatrico, con disabilità intellettivo relazionale, con dipendenze patologiche, anziani ultrasettantacinquenni, persone in condizioni di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapia salvavita, che vivono sole, con familiari minorenni o con familiari nelle stesse condizioni precedentemente indicate, prive di adeguato sostegno familiare nelle vicinanze, anche in deroga a eventuali clausole

contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti. ».

1. 9. Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 2, lettera gg), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le presenti disposizioni si applicano, in quanto compatibili, per lo svolgimento delle attività presso i Tribunali, le Corti di Appello ed ogni altra sede luogo di attività degli uffici giudiziari. All'interno dei locali deve essere garantito un buon livello di qualità dell'aria, mediante la ventilazione periodica, le decontaminazioni delle superfici e l'utilizzo di sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate. ».

1. 10. Varchi, Maschio, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 2, lettera gg), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le presenti disposizioni si applicano, in quanto compatibili, per lo svolgimento delle attività presso i Tribunali, le Corti di Appello. All'interno dei locali deve essere garantito un buon livello di qualità dell'aria, mediante la ventilazione periodica, le decontaminazioni delle superfici e l'utilizzo di

sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate. ».

- 1. 11.** Varchi, Maschio, Bellucci, Gemato.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* In deroga a quanto previsto dal comma 1, la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *hh-bis*), è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 116,90 ad euro 333 ».

- 1. 22.** Lazzarini, De Martini, Foscolo, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è soppresso.

- 1. 16.** Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, al comma 1, primo periodo, le parole da: « con uno o più » fino alle parole: « per materia, nonché » sono sostituite dalle seguenti: « con legge o atto avente forza di legge nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione, sentiti ».

- 1. 17.** Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

- 1. 15.** De Martini, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 3, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:

01) dopo il numero 13, inserire il seguente:

13-bis. « Art. 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza ».

- * **1. 2.** Pella, Bagnasco, Novelli.

Al comma 3, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:

01) dopo il numero 13, inserire il seguente:

13-bis. « Art. 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza ».

- * **1. 18.** Sutto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Tiramani.

Al comma 3, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:

01. dopo il numero 16, è aggiunto il seguente:

« 16.1. Articolo 83, comma 21, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con effetti a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge »;

Conseguentemente, dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

5-bis) dopo il numero 28, è inserito il seguente:

« 28-bis. Articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, con effetti a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ».

1. 3. Bagnasco, Bond, Mugnai, Novelli, Versace, Brambilla.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « Fino al 15 ottobre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri »;

b) il comma 2-bis è soppresso.

1. 13. Gemmato, Bellucci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 86-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è soppresso.

3-ter. L'articolo 16 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è soppresso.

1. 20. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 86-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è soppresso.

1. 14. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 16 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è soppresso.

1. 21. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 4-novies, sostituire le parole: 31 marzo 2021, con le seguenti: 30 aprile 2021.

1. 8. Gemmato, Bellucci.

Al comma 4-quinquiesdecies, sostituire le parole: entro il 31 marzo 2021 con le seguenti: entro sessanta giorni dal turno di elezioni comunali del primo semestre 2021.

1. 19. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

Dopo il comma 4-sexiesdecies, aggiungere i seguenti:

4-sexiesdecies.1. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 78 sono abrogati.

4-*sexiesdecies*.2. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto con il medesimo sistema elettorale previsto per le province, di cui all'articolo 1 della presente legge. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19, 22 e da 25 a 39 sono abrogati.

4-*sexiesdecies*.3. L'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco metropolitano non può superare quella del sindaco del comune capoluogo della stessa provincia. I consiglieri provinciali e metropolitani percepiscono un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito mensilmente da un consigliere può superare l'importo pari a un sesto dell'indennità massima prevista per il rispettivo presidente della provincia o sindaco metropolitano.

1. 7. Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 4-undevicies, aggiungere il seguente:

4-*vicies*. Al fine di poter individuare il più velocemente possibile un caso sospetto di COVID-19 in ambito scolastico, gli istituti scolastici adottano le opportune iniziative al fine di prevedere che la misurazione dei parametri vitali, dalla temperatura alla saturazione del sangue, venga effettuata a scuola, prevedendo tra l'altro l'obbligo di dotazione del saturimetro; della misurazione della temperatura; dell'utilizzo della visiera *para-droplets*, nonché la mascherina qualora il distanziamento risulti non praticabile. Previ accordi con la Società Italiana Sistema 118, gli istituti scolastici prevedono la richiesta di intervento del 118 in caso di riscontro positivo all'infezione, al fine di accompagnare in condizioni di elevato biocontenimento, la persona positiva al proprio domicilio.

1. 1. Labriola, Bagnasco.

Dopo il comma 4-undevicies, aggiungere il seguente:

4-*vicies*. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e Autonomie, sono adottate linee guida e un apposito protocollo COVID-19, volti a stabilire l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale dei piani terapeutico-farmacologici e di controllo dell'infezione per la gestione del paziente COVID-19 a domicilio.

1. 4. Novelli, Versace, Bond, Bagnasco, Mugnai, Brambilla.

Dopo il comma 4-undevicies, aggiungere il seguente:

4-*vicies*. I tamponi e i test sierologici COVID-19, possono essere effettuati presso le strutture sanitarie accreditate al SSN, le quali trasmettono i risultati alle aziende sanitarie locali competenti per territorio, anche allo scopo di aumentare la platea dei soggetti testati ai fini epidemiologici e di ridurre i tempi di attesa dei cittadini e l'eccessivo carico sulle strutture del SSN.

1. 5. Bond, Bagnasco.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

1. In considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino al termine dello stato di emergenza, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza nelle regioni e nelle province, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le medesime regioni e province, nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente con specifico riferimento agli oneri per il personale del servizio sanitario nazionale, possono conferire incarichi di lavoro autonomo anche a personale medico e a personale infermieristico, collocato in quiescenza.

1. 02. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

1. Al fine di ridurre i tempi di attesa dei cittadini e alleggerire il carico sulle strutture del SSN, fino al termine dello stato di emergenza i tamponi COVID-19 possono essere effettuati presso le strutture sanitarie private e accreditate al SSN, le quali trasmettono i risultati alle aziende sanitarie locali competenti per territorio, anche allo scopo di aumentare la platea dei soggetti testati ai fini epidemiologici.

1. 03. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

1. Al fine di ridurre i tempi di attesa dei cittadini e alleggerire il carico sulle strutture del SSN, fino al termine dello stato di emergenza i medici di assistenza primaria e i pediatri di libera scelta eseguono i tamponi.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di coinvolgimento del personale medico di cui al comma 1 e regolamentato il relativo riconoscimento economico.

1. 04. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

1. Nelle more di una riforma organica del *welfare* che garantisca una stabile ed effettiva integrazione tra le attività sanitarie e quelle sociali sul territorio, le strutture assistenziali residenziali per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e) della legge 11 marzo 1988, n. 67 devono essere integrate con le strutture di continuità assistenziale territoriale

extraospedaliera, utilizzando il personale inquadrato negli organici della sanità.

1. 05. Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado devono garantire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con disabilità, anche qualora sia prevista l'adozione di forme flessibili di organizzazione dell'attività didattica, l'incremento del ricorso alla didattica digitale integrata, complementare alla didattica in presenza.

2. Ai fini di cui al comma 1, è, in ogni caso, vietata l'istituzione di classi differenziali, anche in forma sperimentale.

1. 06. Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

1. Al fine di assicurare la continuità dei rapporti affettivi, sono, in ogni caso, garantiti gli incontri protetti tra minori e genitori nell'ambito delle strutture che ospitano minori fuori famiglia, assicurando e predisponendo le necessarie misure strutturali e organizzative che consentano il rispetto della distanza di sicurezza e la dotazione dei presidi di protezione individuale per il personale e gli ospiti.

1. 07. Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

1. La situazione di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale conseguente o, comunque, legata all'emergenza epidemiologica da COVID-19 non può costituire valido motivo per l'intervento della pubblica autorità ai sensi dell'articolo 403 del codice civile. Al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti dei minori, ogni Comune prevede la

costituzione di un'unità di pronto intervento, composta da rappresentanti delle istituzioni scolastiche, autorità giudiziarie minorili, servizi sociali, sanitari e terzo settore, compreso un rappresentante delle associazioni familiari, per monitorare quotidianamente, segnalare e intervenire tempestivamente nelle situazioni più fragili e a rischio al fine di prendersi cura delle stesse e supportare dal punto di vista economico, sociale e psicologico il nucleo familiare.

1. 08. Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Misure per il contrasto del contagio e per la sostenibilità economica delle imprese culturali)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e garantire la sostenibilità economica delle imprese dello spettacolo:

a) è garantita l'apertura al pubblico, secondo le linee guida stilate dal Ministero della Salute e nelle Regioni a più basso rischio epidemiologico, delle sale da spettacolo fino alle ore 22.30;

b) è garantito lo svolgimento all'aperto, nei limiti consentiti dalle linee guida stilate dal Ministero della Salute e nelle Regioni a più basso rischio epidemiologico, di concerti e spettacoli fino alle ore 22.30;

c) è garantito lo svolgimento di attività sportiva, inclusa l'attività della danza, nei limiti consentiti dalle linee guida del Ministero della Salute e nelle Regioni a più basso rischio epidemiologico.

1. 09. Mollicone, Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Misure per la semplificazione del tracciamento)

1. Al fine di semplificare la profilassi sanitaria, allo scopo di contrastare e con-

tenere il diffondersi del virus COVID-19, in caso di reiterata positività riscontrata dall'autorità sanitaria, è garantita al soggetto l'uscita dal regime di isolamento se viene indicata la presenza negativa del virus in due o più *test* rapidi antigenici. È fatto obbligo, ai fini statistici, l'indicazione della carica virale del soggetto in tutti i documenti prodotti dall'autorità sanitaria. In caso di risultato « rilevato » nei referti medici va indicata la carica virale per valutare se la presenza del virus COVID-19 comporti positività e rischio di contagio.

1. 010. Mollicone, Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Misure per il contrasto del contagio e per la sostenibilità economica delle imprese della ristorazione)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, e garantire la sostenibilità economica delle imprese della ristorazione, è garantita l'apertura al pubblico, secondo le linee guida stilate dal Ministero della Salute e nelle Regioni a più basso rischio epidemiologico, fino alle ore 22.30.

1. 011. Mollicone, Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

1. Al fine di garantire un supporto nella gestione dello *stress* e prevenire disturbi psicologici ed emotivi correlati all'emergenza sanitaria da Covid-19, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è istituito un servizio di psicologia scolastica, proporzionato al numero di studenti iscritti.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono

stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

1. 012. Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che risiedono in strutture residenziali, è riconosciuto un congedo retribuito.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

1. 013. Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

1. Le aziende sanitarie, tramite i distretti, provvedono ad implementare le attività di assistenza domiciliare, anche infermieristica, per i pazienti in isolamento, garantendo adeguato supporto sanitario.

2. Ai fini di cui al comma 1, è prevista l'introduzione dell'infermiere di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2.

1. 014. Bellucci, Gemmato.

ART. 1-bis.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1-bis. 4. Bignami, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 4-bis con il seguente:

4-bis. Restano validi gli effetti delle disposizioni, di cui ai commi 1 e 2-bis, dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i cui termini scadono il 31 dicembre 2020, nonché gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, di divieto dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta in scadenza all'anno 2020.

Conseguentemente all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo complessivamente pari a 1.000 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

1-bis. 3. Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) sino al 31 luglio 2021, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3,

comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza negli anni 2020 e 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento.

Conseguentemente all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 1-bis, comma 4, lettera b), valutati nel limite massimo complessivamente pari a 1.000 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante, corrispondente riduzione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

1-bis. 2. Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, sostituire la lettera b) con la seguente: b) i termini di decadenza e prescrizione in scadenza rispettivamente nell'anno 2020 e nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento.

1-bis. 5. Bitonci, Cantalamessa, Cavadoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusme-

roli, Alessandro Pagano, Tarantino, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Con riguardo alla sospensione e rateizzazione dei versamenti sospesi, all'articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al comma 1, alinea, le parole da: “nel mese di marzo” fino a: “di maggio 2020”, sono sostituite con le seguenti: “dal mese di marzo 2020 al mese di dicembre 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi da marzo 2020 a dicembre 2020,”.

1-bis. La sospensione dei versamenti e degli adempimenti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, opera fino al 31 dicembre 2020.

1-ter. I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come prorogati ai sensi dei commi 1 e 1-bis, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 72 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. ».

3-ter. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 3 per cento », sono sostituite con le seguenti: « 20 per cento ».

1-bis. 1. Bagnasco, Mugnai, Novelli, Bond, Versace, Brambilla.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Per il sostegno ai familiari dei 18 marittimi italiani, intercettati e fermati dalle

autorità marittime libiche, a decorrere dal 1° settembre 2020 e per 24 mesi è versato un contributo a fondo perduto di 100.000 euro mensili, come risarcimento per il mancato reddito derivante dalla coercitiva sospensione della attività di pesca. L'erogazione del contributo, di cui al periodo precedente, cessa al momento del rilascio da parte delle autorità libiche dei suddetti marittimi.

5-ter. Per le due Motonavi da Pesca sequestrate il 1° settembre 2020, considerato il buon stato d'uso e di manutenzione, degli accessori, dotazioni e pertinenze, nonché della licenza di pesca ad essi associati viene erogato un contributo a fondo perduto come risarcimento del valore commerciale di 1.000.000 di euro ad imbarcazione da suddividere in 24 rate mensili a decorrere dalla data del sequestro delle stesse. L'erogazione del contributo cessa al momento del rilascio da parte delle autorità libiche delle suddette imbarcazioni.

5-quater. Per le finalità di cui ai commi 5-bis e 5-ter il fondo di cui all'articolo 5 comma 1-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, è incrementato di 800.000 euro per l'anno 2020, di 2.400.000 euro per l'anno 2021 e di 1.600.000 per l'anno 2022.

5-quinquies. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto di cui ai commi 5-bis e 5-ter.

5-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da 5-bis a 5-quinquies, pari a 800.000 euro per l'anno 2020, a 2.400.000 euro per l'anno 2021 e a 1.600.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-bis. 7. Viviani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

ART. 1-ter.

Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

Art. 1-quater. – 1. Al fine di assicurare la piena operatività del Corpo di polizia locale per fronteggiare le crescenti richieste d'interventi in tutti i contesti di propria competenza, nonché con riferimento alle complesse iniziative in atto per la gestione dell'emergenza immigrazione, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche di agente di polizia locale si applica quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020.

1-ter. 01. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

Art. 1-quater.

(Potenziamento risorse umane nei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico)

1. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane dei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico e garantire una maggiore azione di prevenzione e controllo del territorio e assicurare lo svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata l'assunzione straordinaria, previo accertamento dell'idoneità psico-fisica, di personale nei comparti richiamati, mediante scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo.

1-ter. 02. Cirielli, Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

Art. 1-quater.

1. È fatto salvo dalle misure di sospensione delle procedure concorsuali per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, lo svolgimento delle prove per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche di agente di polizia locale.

1-ter. 03. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

Art. 1-quater.

(Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)

1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore della presente legge, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che residua dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge.

2. Gli inviti al contraddittorio, per un ammontare massimo di 1 milione di euro in relazione alle somme di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro la data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data.

3. Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19

giugno 1997, n. 218, sottoscritti entro la data di entrata in vigore della presente legge, possono essere perfezionati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo con il pagamento, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo, decorrente dalla predetta data, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.

4. La definizione di cui ai commi 1, 2 e 3 si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai citati commi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con il numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti previsti dal presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative a ciascuno dei procedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, EURATOM del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui ai commi 1, 2 e 3, a decorrere dal 1° maggio 2016, gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.

6. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

7. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri obbligati.

8. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

9. All'articolo 17, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».

1-ter. 04. Bitonci, Cantalamessa, Cavadoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

Art. 1-quater.

(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)

1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10

per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito *internet*.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità ai modelli che lo stesso agente pubblica nel proprio sito *internet* entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il pagamento in unica soluzione o rateale, indicando in quest'ultimo caso il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2, lettera b).

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa compresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 30 aprile 2021 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi

del comma 1, lettere *a)* e *b)*, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Se il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in corso alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) si applica l'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubbli-

cato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

11. Entro il 30 giugno 2021, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) nella forma della domiciliazione bancaria mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento sul conto corrente bancario o postale indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11 se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera *a)* del presente comma;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione, in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

a) alla data del 31 luglio 2021 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera *b)*, sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate,

salvo che si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, per il quale l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

15. Nei casi di versamento delle rate con ritardo non superiore a cinque giorni, non si produce l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, e non sono dovuti interessi.

16. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche per via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni del presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

1-ter. 05. Bitonci, Cantalamessa, Cavadoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-*quater*.

(Definizione agevolata per redditi d'impresa)

1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni nonché i

soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la definizione automatica dei debiti tributari relativi a redditi d'impresa risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2018, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni.

2. I debiti di cui al comma 1 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera *a)* e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

3. Possono usufruire della definizione agevolata per i redditi di impresa, di cui al presente articolo, mediante versamento della somma dovuta secondo le modalità indicate al comma 5, i soggetti titolari di tali redditi che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.

4. La situazione di difficoltà economica di cui al comma 3 sussiste quando l'indice di liquidità dell'impresa al 31 dicembre 2018, calcolato come risultante del rapporto tra la somma delle liquidità immediate e delle liquidità differite e il passivo a breve termine, è inferiore a 0,8.

5. Il versamento delle somme determinate ai sensi dei commi 1 e 2 può essere

effettuato in unica soluzione, entro il 30 novembre 2021, o in cinque rate nelle misure e nei termini seguenti:

a) il 35 per cento entro il 30 novembre 2021;

b) il 20 per cento entro il 31 marzo 2022;

c) il 15 per cento entro il 30 luglio 2022;

d) il 15 per cento entro il 31 marzo 2023;

e) il 15 per cento entro il 30 luglio 2023.

6. Al fine di avvalersi della definizione agevolata di cui al comma 1, il soggetto titolare di reddito d'impresa presenta una o più dichiarazioni con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 5, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

8. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 1 possono essere estinti secondo le disposizioni del presente articolo, anche se già compresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

9. L'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con il Corpo della Guardia di finanza, controlla la veridicità dei dati dichiarati in relazione alla sussistenza dei requisiti di cui ai commi 3 e 4.

10. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 6, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire dell'agevolazione, il regime dei controlli nonché ogni altra di-

sposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.

11. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

1-ter. 06. Bitonci, Cantalamessa, Cavadoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.

(Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)

1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 luglio 2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.

2. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 452, in scadenza nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 30 settembre 2020, possono essere effettuati entro il 31 dicembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

3. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere effettuati anche in quattro rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020 con scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

1-ter. 07. Bitonci, Cantalamessa, Cavadoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.

(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1:

a) in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia stessa;

b) in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie possono essere definite con il pagamento:

1. del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

2. del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

3. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni, è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, lettera b), per la parte di atto annullata.

4. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.

5. Le controversie riguardanti esclusivamente le sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi. In caso di controversia riguardante esclusivamente le sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito, anche con modalità diverse dalla definizione prevista dalla presente legge.

6. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

7. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti, anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, EURATOM del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, EURATOM del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

8. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda nei modi previsti dal comma 10 e con il pagamento degli

importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2021; se gli importi dovuti superano il valore di 1.000 euro, è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2021. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2021 fino alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

9. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma del presente articolo siano oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato al versamento delle somme dovute per la definizione ivi prevista entro il 7 dicembre 2020.

10. Entro il 31 maggio 2021, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed è effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

11. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si sottraggono quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione medesima. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in vigore della presente legge.

12. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente presenti apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2021. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2021.

13. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché i termini per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 luglio 2021.

14. L'eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2021 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Qualora la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notificazione di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

15. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2021 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente dell'organo giurisdizionale. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

16. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri obbligati, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, salvo quanto disposto dal secondo periodo del comma 10.

17. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

18. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2021, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

1-ter. 08. Bitonci, Cantalamessa, Cavadoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

ART. 2.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 gennaio 2021.

2. 1. Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

ART. 3.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 2, secondo periodo e il comma 3 sono soppressi. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. 2. Bagnasco, Novelli, Bond, Mugnai, Versace, Brambilla.

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

1-quater. In considerazione degli effetti della situazione di crisi economica per le

imprese determinata dalla diffusione epidemiologica da Covid-19, gli articoli 48, comma 5, 63 e 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla stessa data, cessa di trovare applicazione il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2.

* **3. 3.** Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Boldi, De Martini, Foscolo, Locatelli, Lazzarini, Panizzut, Paoletti, Sutto, Tiramani.

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

1-*quater*. In considerazione degli effetti della situazione di crisi economica per le imprese determinata dalla diffusione epidemiologica da Covid-19, gli articoli 48, comma 5, 63 e 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla stessa data, cessa di trovare applicazione il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2.

* **3. 1.** Mugnai, Versace, Bond, Novelli, Bagnasco, Brambilla.

ART. 3-bis.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) al comma 2, le parole: « 31 luglio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2021 » e le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle parole: « centottanta giorni ».

* **3-bis. 2.** Bagnasco, Bond, Mugnai, Novelli, Versace, Brambilla.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) al comma 2, le parole: « 31 luglio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2021 » e le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle parole: « centottanta giorni ».

* **3-bis. 5.** Saltamartini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Boldi, De Martini, Foscolo, Locatelli, Lazzarini, Panizzut, Paoletti, Sutto, Tiramani.

Sopprimere il comma 2.

** **3-bis. 1.** De Filippo.

Sopprimere il comma 2.

** **3-bis. 4.** Mollicone, Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.

(Proroga della data di applicazione delle riduzioni alle tariffe incentivanti del decreto ministeriale 4 luglio 2019)

1. In riferimento ai livelli tariffari dell'Allegato 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019 recante « Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici *on shore*, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2019 n. 186, le parole: « 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle parole: « 1° gennaio 2022 ».

3-bis. 01. Novelli, Bagnasco, Bond, Mugnai, Versace, Brambilla.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.

(Proroga della data di applicazione delle riduzioni alle tariffe incentivanti del decreto ministeriale 4 luglio 2019)

1. In riferimento ai livelli tariffari dell'Allegato 1 del decreto del Ministero dello

sviluppo economico 4 luglio 2019 recante « Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici *on shore*, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2019 n. 186, le parole: « 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle parole: « 1° gennaio 2022 ».

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-bis. 010. Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Saltamartini, Boldi, De Martini, Foscolo, Locatelli, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.

1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera *g-quater*), è inserita la seguente:

« *g-quinquies*) gli aiuti di cui al presente comma possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della cessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito, o non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano soggette al piano di ristrutturazione. I predetti requisiti devono essere dichiarati dall'impresa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 in sede di richiesta della garanzia. ».

3-bis. 02. Bond, Mugnai, Versace, Novelli, Bagnasco, Brambilla.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.

1. Al fine di garantire adeguate misure di sostegno didattico agli studenti con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66 per cento è istituito un bonus pari a 500 euro mensili destinato alle famiglie con un reddito ISEE inferiore a 30.000 euro annui per l'acquisto di servizi di *Tutorship* e che abbiano al loro interno almeno un figlio minore disabile.

2. Ai fini del comma 1, si intende per « servizi di *Tutorship* » quei servizi volti ad agevolare le attività di studenti con difficoltà motorie, sensoriali, piuttosto che di apprendimento.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro 15 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per usufruire dell'agevolazione di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 5.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni

di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

3-bis. 03. Versace, Novelli, Bagnasco, Bond, Mugnai, Brambilla.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.

(Proroga di termini in materia di bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting)

1. All'articolo 23, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « nel periodo di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 gennaio 2021 ».

2. L'articolo 23, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, si interpreta nel senso che il *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, di cui al medesimo articolo 23, comma 8, può essere richiesto anche per il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3-bis. 04. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.

(Proroga di termini in materia di permessi retribuiti)

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con

modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « nei mesi di maggio e giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « sino al 31 gennaio 2021 ».

3-bis. 05. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.

(Proroga di termini in materia di assenza da lavoro per quarantena o sorveglianza attiva)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole « terapie salvavita » sono aggiunte le seguenti: « o da malattie croniche o rare »;

b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporta né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile. »;

c) al comma 2-bis, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 gennaio 2021 »;

d) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: « 2-ter. A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 gennaio 2021, per i lavoratori fragili di cui al comma 2 per i quali non sia possibile ovvero non sia consentito svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ai sensi del medesimo comma 2. ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2020 e in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3-bis. 06. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.

(Indennità per i lavoratori autonomi durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici)

1. Al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo l'articolo 21-bis è inserito il seguente:

« Art. 21-bis.1.

(Indennità per i lavoratori autonomi durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici)

1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici sia privati, ovvero ancora all'in-

terno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è pari a 300 euro nel caso di durata della quarantena inferiore a quindici giorni e di 600 euro nel caso di durata superiore e può essere riconosciuta per periodi in ogni caso compresi entro il 31 gennaio 2021.

3. L'indennità di cui al presente articolo può essere richiesta alternativamente da uno solo dei genitori del minore di anni quattordici sottoposto alla misura della quarantena. Nel caso in cui un genitore fruisca dell'indennità di cui al presente articolo, l'altro genitore può presentare richiesta solo nel caso in cui sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici, sottoposti alla misura della quarantena ai sensi del comma 1, avuti da altri soggetti che non stiano fruendo della medesima misura.

4. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, stimati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3-bis. 07. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.

(Congedo straordinario per genitori con figli con disabilità)

1. Fino alla data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica dal COVID-19, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a sessanta giorni, i genitori lavoratori che hanno almeno un figlio in condizione di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a fruire di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un'indennità pari all'ottanta per cento della retribuzione. Il congedo di cui al presente articolo è riconosciuto a un genitore o, alternativamente, ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di sessanta giorni. Nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano almeno due o più figli, il congedo di cui al presente comma può essere fruito anche se uno dei genitori è beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o disoccupato o non lavoratore. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

2. Per i genitori lavoratori dipendenti l'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23.

3. Per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è calcolata in misura pari all'ottanta per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, all'ottanta per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annual-

mente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

4. Il congedo di cui al presente articolo è cumulabile con gli altri bonus, indennità, congedi e permessi previsti dalla normativa vigente.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2020 e in 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3-bis. 08. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.

(Disposizioni in materia di concessioni ad uso geotermico)

1. La durata delle concessioni ad uso geotermico rilasciate ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. A tal fine, il periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni, fermi lavori o fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi.

3. Durante il suddetto periodo di tempo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.

3-bis. 09. Galli, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Pettazzi, Piastra,

Saltamartini, Boldi, De Martini, Foscolo, Locatelli, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.

(Contributi alle imprese e agli enti del terzo settore per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari)

1. Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese nonché delle attività di interesse generale degli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'INAIL provvede entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese e agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 per il rimborso delle spese sostenute o da sostenere per la sanificazione e per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3-bis. 011. Ribolla, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4.1.

1. Al fine di garantire supporto tecnologico e psicologico agli studenti che svol-

gono attività didattica a distanza a causa dell'emergenza sanitaria, è istituito un numero verde presso il Ministero dell'istruzione.

4. 01. Toccalini, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Raccella, Sasso, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

ART. 4-bis.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.

(Semplificazione in materia di contratti pubblici)

1. All'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro »; e il quinto periodo è sostituito dai seguenti: « Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateiz-

zazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione. ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-bis. 01. Bagnasco, Bond, Mugnai.

ART. 5-bis.

Sopprimerlo.

5-bis. 1. Bellucci, Gemmato.

ART. 6.

Al comma 2, le parole: euro 6.197.854 sono sostituite dalle seguenti: euro 16.599.253 e le parole: euro 1.365.259 sono sostituite dalle seguenti: euro 11.766.658.

Conseguentemente, dopo le parole: si prevede sono aggiunte le parole: , in parte, e dopo le parole: decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 è inserito il seguente periodo: e per euro 10.401.399 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. 1. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paoletti, Sutto, Tiramani.

ALLEGATO 2

7-00562 Carnevali: Iniziative per la tutela e la cura dei pazienti con patologie oncologiche.**NUOVO TESTO DELLA RISOLUZIONE PRESENTATO DALLA DEPUTATA CARNEVALI**

La XII Commissione,

premesso che:

secondo il rapporto Aiom-Airtum nel 2019, in Italia, sono stati diagnosticati circa 371.000 nuovi casi di tumore maligno (196.000 negli uomini e 175.000 nelle donne): complessivamente ogni giorno circa 1.000 persone ricevono una nuova diagnosi di tumore maligno;

nei pazienti neoplastici il decorso dell'infezione da COVID-19 risulta più sfavorevole sotto il profilo del fabbisogno di ricovero in terapia intensiva e dell'incidenza dei decessi: una revisione sistematica di 52 studi, pubblicata sull'*European Journal of Cancer*, che ha considerato 18.650 pazienti oncologici colpiti dal virus, ha rilevato che 4.243 sono deceduti, determinando un tasso di mortalità complessivo pari al 25,6 per cento (Aiom ed Esmo 2020);

il tumore in fase attiva determina un andamento peggiore dell'infezione da COVID-19, aumentandone in modo rilevante il tasso di mortalità, fino al 35 per cento in più nel caso di neoplasia toracica (Studio Teravolt, Lancet Oncology 2020);

in Italia, associato a COVID-19, il 12 per cento dei decessi registrati ha riguardato persone con diagnosi di cancro che è tra le concause più frequenti che contribuiscono alla morte dei pazienti (Rapporto Istat – Istituto superiore di sanità «Impatto dell'epidemia COVID-19 sulla mortalità: cause di morte nei deceduti positivi a SARS-COV-2» 16 luglio 2020);

a causa dell'emergenza sanitaria, le diagnosi e le biopsie sono diminuite del 52 per cento, le visite settimanali presso i

reparti di oncologia del 57 per cento e si sono registrati ritardi per il 64 per cento degli interventi chirurgici (dati sondaggio IQVIA, realizzato presso gli specialisti oncologi);

in Italia, nei primi 5 mesi del 2020, sono stati eseguiti circa un milione e quattrocentomila esami di screening in meno rispetto allo stesso periodo del 2019 (Aiom ed Esmo 2020);

i ritardi nell'esecuzione degli screening si traducono, in particolare, in una netta riduzione non solo delle nuove diagnosi di tumore della mammella (2.099 in meno) e del colon-retto (611 in meno), ma anche delle lesioni che possono essere una spia di quest'ultima neoplasia (quasi 4.000 adenomi del colon-retto non diagnosticati) o del cancro della cervice uterina (circa 1.670 lesioni CIN 2 o più gravi non diagnosticate) (Aiom ed Esmo 2020);

l'individuazione di tali neoplasie in fase più avanzata determina minori probabilità di guarigione e costi delle cure più elevati (Aiom ed Esmo 2020);

è stato stimato che, nel Regno Unito, il ritardo diagnostico, collegato all'interruzione e al rallentamento dei servizi sanitari, potrebbe causare, nei prossimi 5 anni, un aumento della mortalità, rispetto al periodo antecedente all'emergenza sanitaria, fino al 16,6 per cento per i tumori del colon-retto e fino al 9,6 per cento per quelli alla mammella (Aiom ed Esmo 2020);

l'80 per cento dei pazienti, a cui sono state proposte televisite durante il *lockdown*, desidera utilizzarle anche in futuro, in considerazione dei vantaggi connessi alla digitalizzazione dei servizi quali,

ad esempio, il risparmio di risorse e di tempo per i viaggi da casa alle strutture ospedaliere, senza carichi di lavoro maggiori rispetto alle visite in presenza (*Telemedicine During the COVID-19 Pandemic: Impact on Care for Rare Cancers*, pubblicato su *JCO Global Oncology*);

nel maggio 2020, in occasione della XV Giornata nazionale del malato oncologico, i rappresentanti della Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia (Favo), delle principali società scientifiche del settore (Aiom, Airo, Sico, Sipo) e della Fnopi, hanno predisposto e promosso un documento programmatico condiviso, delineando una strategia per superare l'emergenza COVID-19 e ripristinare, nel più breve tempo possibile, il livello di assistenza per i malati di cancro garantito fino all'inizio del periodo di confinamento;

a partire dal successivo mese di luglio, attraverso i loro rappresentanti, Favo, Aiom, Airo, Fondazione Ant Italia onlus e Aieop, Lilt, Salute Donna onlus, Aimac, Cittadinanzattiva, Sicp, hanno partecipato alle audizioni informali sulla situazione dei pazienti affetti da patologie oncologiche durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso la XII Commissione della Camera, evidenziando come gli effetti negativi della pandemia sull'assistenza per i pazienti neoplastici devono essere iscritti in un contesto generale di gravi carenze strutturali e di altrettanto gravi ritardi nell'adeguamento e nell'ammodernamento, tecnologico e di processo del Servizio sanitario nazionale in ambito oncologico;

persiste una grave e inaccettabile disuguaglianza territoriale, con riferimento all'accesso all'assistenza oncologica, contraria ai principi fondanti del Servizio sanitario nazionale (Ssn), che si proietta anche sul fronte della sanità digitale, generando ulteriori disparità nella disponibilità e diffusione dell'innovazione;

i programmi di telemedicina che, durante l'emergenza sanitaria, hanno rappresentato una valida alternativa ai consulti e alle visite compresi nei percorsi di

follow-up, e che potrebbero diventare uno strumento per il potenziamento delle attività ordinarie, presentano un eccessivo grado di variabilità territoriale, addirittura nell'ambito di un medesimo servizio sanitario regionale;

la mancata integrazione tra ospedale e territorio rappresenta, ancora oggi, uno dei più gravi deficit organizzativi del Servizio sanitario nazionale, soprattutto per i pazienti oncologici tra cui in particolare quelli cronici, per la cui efficace presa in carico devono essere formalmente definiti i collegamenti funzionali tra assistenza territoriale e cure ospedaliere, e individuati con chiarezza i punti di accesso ai percorsi di assistenza;

degli 865 mammografi analogici, solo 18 hanno un'età inferiore ai 5 anni, altri 121 sono considerati obsoleti perché hanno fra i 5 e i 10 anni e 726 che superano i 10 anni e, complessivamente, l'84 per cento di essi sono considerati pericolosi perché possono non rilevare le piccole lesioni (Centro studi sui Dispositivi medici di Confindustria);

con l'intesa Stato-regioni del 26 ottobre 2017 è stato approvato il documento « Piano per l'innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche » che prevede una serie di obiettivi, di azioni e di indicatori finalizzati a delineare la modalità di inserimento della medicina personalizzata, e più in generale delle scienze omiche, nell'ambito delle attività di prevenzione, diagnosi e cura garantite dal Servizio sanitario nazionale;

secondo la Società italiana di psicooncologia (SIPO) « il trattamento del paziente oncologico deve avere come obiettivo principale quello di migliorare la qualità di vita e di limitare il rischio di conseguenze psicopatologiche che condizionino la vita futura del malato »; la psicooncologia si occupa in maniera specifica delle conseguenze psicologiche causate da un tumore;

l'AIOM ha confermato l'importanza del potenziamento della figura dello psicooncologo nelle strutture sanitarie, attualmente presente solo nel cinquanta per cento

degli ospedali e spesso retribuito grazie all'intervento delle associazioni di volontariato. Affermare il valore e l'utilità del confronto dei pazienti con gli psiconcologi è uno degli otto punti chiave presentati, nel giugno 2020, da 30 associazioni di pazienti oncologici e onco-ematologici del progetto « La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere » sui quali cooperare nella definizione di un percorso di tutela dei pazienti oncologici e onco-ematologici;

le donne in gravidanza con patologia oncologica hanno bisogno di un sostegno multidisciplinare che tenga conto di ogni fragilità, lo stress eccessivo e gli stati emotivi negativi possono impattare sullo sviluppo fetale e condizionarlo negativamente; l'impatto psicologico e sociale della malattia sul paziente, sulla sua famiglia e sull'équipe curante assume grande rilevanza in questo contesto;

non tutti i centri indicati dalle regioni per lo sviluppo della terapia CAR-T (cellule ingegnerizzate), quale fondamentale passo avanti verso la medicina personalizzata, sono ancora dotati della tecnologia e del personale altamente qualificato necessari per l'ottenimento dell'accredimento istituzionale;

il decreto del Ministro della salute n. 70 del 2015 e da ultimo l'accordo Stato-regioni del 17 aprile 2019, ha indicato la Rete quale migliore modello organizzativo per la presa in carico del paziente oncologico, nella prospettiva di garantire un adeguato livello di accoglienza, di integrazione tra assistenza territoriale e assistenza ospedaliera, nonché l'armonizzazione dei percorsi, anche in funzione dell'appropriatezza e dell'equità nell'accesso alle cure su tutto il territorio nazionale;

solo il pieno funzionamento in ogni regione della rete oncologica può quindi consentire il potenziamento e l'innovazione, strutturale e di processo, di cui il Servizio sanitario nazionale ha urgente bisogno;

le reti oncologiche, tuttavia, non sono ancora presenti in tutte le regioni e quelle già costituite non presentano un uniforme livello di sviluppo e funzionamento;

l'Osservatorio per il monitoraggio e la valutazione delle reti oncologiche regionali istituito presso Age.Na.S., costituisce un importante strumento di confronto e coordinamento sul tema delle reti, che dovrebbe tuttavia essere completato con un coinvolgimento maggiore del Ministero della salute;

sebbene già con l'intesa Stato-regioni del 21 settembre 2017 sia stata formulata una proposta per l'istituzione della Rete nazionale dei tumori rari (Rntr), la sua piena ed effettiva operatività è rimessa alla prosecuzione e all'attività costante di impulso del tavolo di coordinamento, costituito presso Age.Na.S., con il decreto del Ministro della salute del 1° febbraio 2018 con il compito di garantire il funzionamento e di favorire lo sviluppo della Rntr;

l'ultimo triennio di validità del Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro (Piano oncologico nazionale – Pon) è scaduto addirittura nel 2016;

in occasione dell'audizione informale presso la XII Commissione, la Favo ha evidenziato la necessità di procedere a una nuova programmazione delle attività di cura e assistenza per i malati di cancro, che tenga anche conto dell'esperienza maturata durante i mesi difficili dell'emergenza COVID-19, e che si basi su una presa in carico globale del paziente, sanitaria e sociale;

la Favo ha inoltre sottolineato l'urgenza di ripristinare i programmi di *screening* oncologico e i percorsi di *follow-up* per i malati di cancro, non solo nell'ottica di recuperare il livello di assistenza precedente al periodo di *lockdown*, ma, più in generale, per valorizzare la prevenzione e la sorveglianza sanitaria, anche quali attività funzionali all'allocazione efficiente ed efficace delle risorse;

la *European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control*, che raccoglie il risultato di tre anni di lavoro della Joint Action promossa dalla Commissione europea e che ha potuto contare sulla partecipazione degli esperti di

venticinque Paesi membri, tra cui l'Italia, indica quali azioni prioritarie l'adozione o l'aggiornamento dei Piani oncologici nazionali, nonché interventi specifici per la garanzia dell'uguaglianza nell'accesso ai diritti, e in particolare a una diagnosi precoce, alla riabilitazione, alle tutele specifiche per i *survivors*;

tra le cinque missioni dell'ambizioso programma «*Horizon Europe*», che vogliono rispondere a grandi sfide sociali a cui adattarsi ai cambiamenti climatici, una è interamente dedicata alla lotta al cancro e si pone l'obiettivo audace e stimolante di salvare tre milioni di vite entro il 2030 ed è ben rappresentato dal suo slogan «*Cancer, mission possible*»;

il 4 febbraio 2020, in occasione della Giornata mondiale contro il cancro, la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica nei Paesi dell'Unione per il Piano europeo di lotta contro il cancro, diretto a definire un approccio comune alla malattia, promuovendo l'elaborazione e la condivisione di soluzioni e di *best practices* e favorendo la circolazione della conoscenza e dei risultati della ricerca oncologica, i cui risultati saranno pronti a fine 2020;

la pandemia da COVID-19 ha comportato una drastica riduzione dei finanziamenti per la ricerca a livello europeo (i 120 miliardi destinati al programma *Horizon Europe* sono stati ridotti a 75,9 miliardi) che preoccupa non poco le associazioni scientifiche e i ricercatori;

a tutto ciò si aggiungono le preoccupazioni dei ricercatori italiani per il perdurare dell'emergenza sanitaria e per le conseguenze che nuove e lunghe chiusure forzate per COVID-19 potrebbero causare alla ricerca oncologica, preoccupazioni espresse anche dalla Società italiana di cancerologia (SIC) la quale stima che un arresto del lavoro di ricerca, anche solo di pochi mesi, rischia di comportare, nel campo oncologico, un ritardo in termini di scoperta scientifica fino a due anni con conseguente riduzione delle opportunità di cura dei pazienti;

l'emergenza COVID-19 obbliga, con estrema urgenza, a ripristinare in ambito oncologico i livelli di assistenza precedenti al diffondersi dell'epidemia e a procedere, contestualmente, al necessario ammodernamento strutturale e di processo del Servizio sanitario nazionale, anche nell'ottica di delineare un nuovo sistema di offerta, valorizzando il rapporto tra volumi di attività delle strutture, esiti e sicurezza delle cure,

impegna il Governo:

1. ad adottare iniziative per provvedere con urgenza all'approvazione di un nuovo documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro (Piano oncologico nazionale – Pon), che ponga al centro della programmazione le reti oncologiche regionali tenuto conto delle indicazioni contenute nelle linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la rete oncologica (Accordo Stato-regioni 17 aprile 2019) e che sia coordinato con il Piano oncologico europeo di prossima adozione, secondo la logica della programmazione «a cascata», e più in generale con ogni iniziativa di settore realizzata dall'Unione europea;

2. a monitorare la concreta attuazione del Pon, delle azioni e dei contenuti programmatici in esso previsti, attraverso una vera e propria cabina di regia e un adeguato sistema di monitoraggio specifico per l'oncologia;

3. ad adottare iniziative di competenza per promuovere le reti oncologiche regionali, anche mediante uno stanziamento di risorse dedicato per il finanziamento delle relative attività, previa definizione dei criteri di assegnazione e di un adeguato piano di incentivi in favore delle regioni;

4. ad attivare i necessari strumenti per il coordinamento, a livello nazionale, delle attività delle reti oncologiche regionali, nell'ottica di garantire l'efficacia del modello;

5. a valutare l'opportunità di inserire, tra gli obiettivi perseguiti dal «Gruppo di

lavoro 5 – Innovazione e Ricerca » dell'Osservatorio per il monitoraggio e la valutazione delle reti oncologiche regionali presso Age.Na.S., quello di individuare e adottare un piano condiviso a livello nazionale per garantire continuità alle attività di ricerca oncologica durante i periodi di *lockdown* e una ripresa rapida al termine delle emergenze sull'intero territorio italiano;

6. ad adottare iniziative, per quanto di competenza, volte a potenziare l'assistenza oncologica domiciliare e territoriale (erogata, ad esempio, presso le case della salute) nell'ottica di ridurre, parallelamente, il numero di accessi alle strutture ospedaliere, introducendo un sistema di incentivi collegati al raggiungimento di obiettivi strategici;

7. a valutare l'opportunità di finanziare specifici programmi di *screening* oncologici in aree in cui esiste un bisogno insoddisfatto, in particolare per i tumori ad alta incidenza e alto tasso di mortalità, nonché ad avviare le campagne finalizzate alla promozione di tali programmi;

8. a valutare l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari affinché all'interno della legge di bilancio, di prossima presentazione alla Camera, siano stanziati delle risorse da destinare alle ERN – Reti di riferimento europee dedicate alla diagnosi e cura dei tumori rari, in particolar modo al fine di implementare lo strumento della telemedicina di includere i test molecolari, oggi essenziali per disegnare percorsi efficienti di cura basati sulla *precision medicine*, tra i livelli essenziali di assistenza;

9. ad adottare iniziative, per quanto di competenza, affinché sia rinnovata e modernizzata la dotazione strumentale e tecnologica per gli *screening* diagnostici, per le attività chirurgiche e per la radioterapia;

10. a promuovere l'istituzione di un tavolo tecnico interistituzionale per l'adozione di linee di indirizzo/linee guida per la telemedicina e per gli altri servizi della sanità digitale, in generale, e per il settore oncologico in particolare, nell'ottica di uniformare e far comunicare i programmi

esistenti, predisponendo altresì adeguate forme di incentivazione;

11. a monitorare l'attuazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, laddove riconosce il ruolo e le funzioni della figura dell'infermiere di famiglia, adottando iniziative per prevedere un reclutamento nazionale adeguato, nell'ottica di rafforzare concretamente i servizi territoriali anche per i malati oncologici;

12. ad adottare azioni volte ad assicurare e sostenere, *in primis* in ogni centro oncologico e in generale all'interno delle strutture sanitarie, un servizio con personale adeguatamente e specificatamente formato, potenziando sia la figura dello psicologo che dello psiconcologo, anche con il ricorso alla telemedicina, al fine di favorire il supporto psicologico dei pazienti oncologici, dei familiari degli stessi in corso di diagnosi, terapia e *follow-up* e del personale sanitario deputato alla cura e al trattamento e di minimizzare gli effetti traumatici correlati al percorso di malattia;

13. ad adottare iniziative volte a sostenere il funzionamento e lo sviluppo di centri multidisciplinari di alta specialità che presentino i necessari requisiti per l'accreditamento, nell'ottica di sviluppare e diffondere la terapia CAR-T;

14. ad adottare iniziative volte a sostenere la ricerca scientifica biomedica e traslazionale per tradurre i risultati in soluzioni per garantire una migliore qualità delle cure e dell'assistenza sanitaria;

15. ad adottare iniziative di competenza per attuare quanto previsto dall'intesa Stato-regioni 26 ottobre 2017 sul documento « Piano per l'innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche » nell'ottica di garantire il più ampio accesso alla medicina di precisione, sollecitando le conclusioni del tavolo di coordinamento interistituzionale con il compito di attuare il piano, con particolare riferimento agli investimenti necessari per assicurare la multidisciplinarietà, strutture adeguate e personale altamente specializzato;

16. ad adottare iniziative per l'immediata attivazione della Rete nazionale dei tumori rari e a garantire il pieno funzionamento delle reti di riferimento per le malattie e i tumori rari a livello dell'Unione europea – Ern, anche attraverso specifici finanziamenti per l'implementazione della telemedicina;

17. ad adottare in ambito europeo politiche volte a sostenere il programma di ricerca e innovazione « Horizon Europe 2021-2027 », sollecitando il ripristino di adeguate risorse economiche per far fronte alle sfide attuali e future e per uno sviluppo nel campo scientifico e tecnologico competitivo e di qualità.

ALLEGATO 3

7-00562 Carnevali: Iniziative per la tutela e la cura dei pazienti con patologie oncologiche.**NUOVO TESTO DELLA RISOLUZIONE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

premesso che:

secondo il rapporto Aiom-Airtum nel 2019, in Italia, sono stati diagnosticati circa 371.000 nuovi casi di tumore maligno (196.000 negli uomini e 175.000 nelle donne): complessivamente ogni giorno circa 1.000 persone ricevono una nuova diagnosi di tumore maligno;

nei pazienti neoplastici il decorso dell'infezione da COVID-19 risulta più sfavorevole sotto il profilo del fabbisogno di ricovero in terapia intensiva e dell'incidenza dei decessi: una revisione sistematica di 52 studi, pubblicata sull'*European Journal of Cancer*, che ha considerato 18.650 pazienti oncologici colpiti dal virus, ha rilevato che 4.243 sono deceduti, determinando un tasso di mortalità complessivo pari al 25,6 per cento (Aiom ed Esmo 2020);

il tumore in fase attiva determina un andamento peggiore dell'infezione da COVID-19, aumentandone in modo rilevante il tasso di mortalità, fino al 35 per cento in più nel caso di neoplasia toracica (Studio Teravolt, *Lancet Oncology* 2020);

in Italia, associato a COVID-19, il 12 per cento dei decessi registrati ha riguardato persone con diagnosi di cancro che è tra le concause più frequenti che contribuiscono alla morte dei pazienti (Rapporto Istat – Istituto superiore di sanità «Impatto dell'epidemia COVID-19 sulla mortalità: cause di morte nei deceduti positivi a SARS-COV-2» 16 luglio 2020);

a causa dell'emergenza sanitaria, le diagnosi e le biopsie sono diminuite del 52 per cento, le visite settimanali presso i

reparti di oncologia del 57 per cento e si sono registrati ritardi per il 64 per cento degli interventi chirurgici (dati sondaggio IQVIA, realizzato presso gli specialisti oncologi);

in Italia, nei primi 5 mesi del 2020, sono stati eseguiti circa un milione e quattrocentomila esami di *screening* in meno rispetto allo stesso periodo del 2019 (Aiom ed Esmo 2020);

i ritardi nell'esecuzione degli *screening* si traducono, in particolare, in una netta riduzione non solo delle nuove diagnosi di tumore della mammella (2.099 in meno) e del colon-retto (611 in meno), ma anche delle lesioni che possono essere una spia di quest'ultima neoplasia (quasi 4.000 adenomi del colon-retto non diagnosticati) o del cancro della cervice uterina (circa 1.670 lesioni CIN 2 o più gravi non diagnosticate) (Aiom ed Esmo 2020);

l'individuazione di tali neoplasie in fase più avanzata determina minori probabilità di guarigione e costi delle cure più elevati (Aiom ed Esmo 2020);

è stato stimato che, nel Regno Unito, il ritardo diagnostico, collegato all'interruzione e al rallentamento dei servizi sanitari, potrebbe causare, nei prossimi 5 anni, un aumento della mortalità, rispetto al periodo antecedente all'emergenza sanitaria, fino al 16,6 per cento per i tumori del colon-retto e fino al 9,6 per cento per quelli alla mammella (Aiom ed Esmo 2020);

l'80 per cento dei pazienti, a cui sono state proposte televisite durante il *lockdown*, desidera utilizzarle anche in futuro, in considerazione dei vantaggi connessi alla digitalizzazione dei servizi quali,

ad esempio, il risparmio di risorse e di tempo per i viaggi da casa alle strutture ospedaliere, senza carichi di lavoro maggiori rispetto alle visite in presenza (*Telemedicine During the COVID-19 Pandemic: Impact on Care for Rare Cancers*, pubblicato su *JCO Global Oncology*);

nel maggio 2020, in occasione della XV Giornata nazionale del malato oncologico, i rappresentanti della Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia (Favo), delle principali società scientifiche del settore (Aiom, Airo, Sico, Sipo) e della Fnopi, hanno predisposto e promosso un documento programmatico condiviso, delineando una strategia per superare l'emergenza COVID-19 e ripristinare, nel più breve tempo possibile, il livello di assistenza per i malati di cancro garantito fino all'inizio del periodo di confinamento;

a partire dal successivo mese di luglio, attraverso i loro rappresentanti, Favo, Aiom, Airo, Fondazione Ant Italia onlus e Aieop, Lilt, Salute Donna onlus, Aimac, Cittadinanzattiva, Sicp, hanno partecipato alle audizioni informali sulla situazione dei pazienti affetti da patologie oncologiche durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso la XII Commissione della Camera, evidenziando come gli effetti negativi della pandemia sull'assistenza per i pazienti neoplastici devono essere iscritti in un contesto generale di gravi carenze strutturali e di altrettanto gravi ritardi nell'adeguamento e nell'ammodernamento, tecnologico e di processo del Servizio sanitario nazionale in ambito oncologico;

persiste una grave e inaccettabile disuguaglianza territoriale, con riferimento all'accesso all'assistenza oncologica, contraria ai principi fondanti del Servizio sanitario nazionale (Ssn), che si proietta anche sul fronte della sanità digitale, generando ulteriori disparità nella disponibilità e diffusione dell'innovazione;

i programmi di telemedicina che, durante l'emergenza sanitaria, hanno rappresentato una valida alternativa ai consulti e alle visite compresi nei percorsi di

follow-up, e che potrebbero diventare uno strumento per il potenziamento delle attività ordinarie, presentano un eccessivo grado di variabilità territoriale, addirittura nell'ambito di un medesimo servizio sanitario regionale;

la mancata integrazione tra ospedale e territorio rappresenta, ancora oggi, uno dei più gravi *deficit* organizzativi del Servizio sanitario nazionale, soprattutto per i pazienti oncologici tra cui in particolare quelli cronici, per la cui efficace presa in carico devono essere formalmente definiti i collegamenti funzionali tra assistenza territoriale e cure ospedaliere, e individuati con chiarezza i punti di accesso ai percorsi di assistenza;

degli 865 mammografi analogici, solo 18 hanno un'età inferiore ai 5 anni, altri 121 sono considerati obsoleti perché hanno fra i 5 e i 10 anni e 726 che superano i 10 anni e, complessivamente, l'84 per cento di essi sono considerati pericolosi perché possono non rilevare le piccole lesioni (Centro studi sui Dispositivi medici di Confindustria);

con l'intesa Stato-regioni del 26 ottobre 2017 è stato approvato il documento « Piano per l'innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche » che prevede una serie di obiettivi, di azioni e di indicatori finalizzati a delineare la modalità di inserimento della medicina personalizzata, e più in generale delle scienze omiche, nell'ambito delle attività di prevenzione, diagnosi e cura garantite dal Servizio sanitario nazionale;

secondo la Società italiana di psicooncologia (SIPO) « il trattamento del paziente oncologico deve avere come obiettivo principale quello di migliorare la qualità di vita e di limitare il rischio di conseguenze psicopatologiche che condizionino la vita futura del malato »; la psicooncologia si occupa in maniera specifica delle conseguenze psicologiche causate da un tumore;

l'AIOM ha confermato l'importanza del potenziamento della figura dello psicooncologo nelle strutture sanitarie, attualmente presente solo nel cinquanta per cento

degli ospedali e spesso retribuito grazie all'intervento delle associazioni di volontariato. Affermare il valore e l'utilità del confronto dei pazienti con gli psiconcologi è uno degli otto punti chiave presentati, nel giugno 2020, da 30 associazioni di pazienti oncologici e onco-ematologici del progetto « La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere » sui quali cooperare nella definizione di un percorso di tutela dei pazienti oncologici e onco-ematologici;

le donne in gravidanza con patologia oncologica hanno bisogno di un sostegno multidisciplinare che tenga conto di ogni fragilità, lo stress eccessivo e gli stati emotivi negativi possono impattare sullo sviluppo fetale e condizionarlo negativamente; l'impatto psicologico e sociale della malattia sul paziente, sulla sua famiglia e sull'équipe curante assume grande rilevanza in questo contesto;

non tutti i centri indicati dalle regioni per lo sviluppo della terapia CAR-T (cellule ingegnerizzate), quale fondamentale passo avanti verso la medicina personalizzata, sono ancora dotati della tecnologia e del personale altamente qualificato necessari per l'ottenimento dell'accredimento istituzionale;

il decreto del Ministro della salute n. 70 del 2015 e da ultimo l'accordo Stato-regioni del 17 aprile 2019, ha indicato la Rete quale migliore modello organizzativo per la presa in carico del paziente oncologico, nella prospettiva di garantire un adeguato livello di accoglienza, di integrazione tra assistenza territoriale e assistenza ospedaliera, nonché l'armonizzazione dei percorsi, anche in funzione dell'appropriatezza e dell'equità nell'accesso alle cure su tutto il territorio nazionale;

solo il pieno funzionamento in ogni regione della rete oncologica può quindi consentire il potenziamento e l'innovazione, strutturale e di processo, di cui il Servizio sanitario nazionale ha urgente bisogno;

le reti oncologiche, tuttavia, non sono ancora presenti in tutte le regioni e quelle già costituite non presentano un uniforme livello di sviluppo e funzionamento;

l'Osservatorio per il monitoraggio e la valutazione delle reti oncologiche regionali istituito presso Age.Na.S., costituisce un importante strumento di confronto e coordinamento sul tema delle reti, che dovrebbe tuttavia essere completato con un coinvolgimento maggiore del Ministero della salute;

sebbene già con l'intesa Stato-regioni del 21 settembre 2017 sia stata formulata una proposta per l'istituzione della Rete nazionale dei tumori rari (Rntr), la sua piena ed effettiva operatività è rimessa alla prosecuzione e all'attività costante di impulso del tavolo di coordinamento, costituito presso Age.Na.S., con il decreto del Ministro della salute del 1° febbraio 2018 con il compito di garantire il funzionamento e di favorire lo sviluppo della Rntr;

l'ultimo triennio di validità del Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro (Piano oncologico nazionale – Pon) è scaduto addirittura nel 2016;

in occasione dell'audizione informale presso la XII Commissione, la Favo ha evidenziato la necessità di procedere a una nuova programmazione delle attività di cura e assistenza per i malati di cancro, che tenga anche conto dell'esperienza maturata durante i mesi difficili dell'emergenza COVID-19, e che si basi su una presa in carico globale del paziente, sanitaria e sociale;

la Favo ha inoltre sottolineato l'urgenza di ripristinare i programmi di *screening* oncologico e i percorsi di *follow-up* per i malati di cancro, non solo nell'ottica di recuperare il livello di assistenza precedente al periodo di *lockdown*, ma, più in generale, per valorizzare la prevenzione e la sorveglianza sanitaria, anche quali attività funzionali all'allocazione efficiente ed efficace delle risorse;

la *European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control*, che raccoglie il risultato di tre anni di lavoro della Joint Action promossa dalla Commissione europea e che ha potuto contare sulla partecipazione degli esperti di

venticinque Paesi membri, tra cui l'Italia, indica quali azioni prioritarie l'adozione o l'aggiornamento dei Piani oncologici nazionali, nonché interventi specifici per la garanzia dell'uguaglianza nell'accesso ai diritti, e in particolare a una diagnosi precoce, alla riabilitazione, alle tutele specifiche per i *survivors*;

tra le cinque missioni dell'ambizioso programma «*Horizon Europe*», che vogliono rispondere a grandi sfide sociali a cui adattarsi ai cambiamenti climatici, una è interamente dedicata alla lotta al cancro e si pone l'obiettivo audace e stimolante di salvare tre milioni di vite entro il 2030 ed è ben rappresentato dal suo slogan «*Cancer, mission possible*»;

il 4 febbraio 2020, in occasione della Giornata mondiale contro il cancro, la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica nei Paesi dell'Unione per il Piano europeo di lotta contro il cancro, diretto a definire un approccio comune alla malattia, promuovendo l'elaborazione e la condivisione di soluzioni e di *best practices* e favorendo la circolazione della conoscenza e dei risultati della ricerca oncologica, i cui risultati saranno pronti a fine 2020;

la pandemia da COVID-19 ha comportato una drastica riduzione dei finanziamenti per la ricerca a livello europeo (i 120 miliardi destinati al programma *Horizon Europe* sono stati ridotti a 75,9 miliardi) che preoccupa non poco le associazioni scientifiche e i ricercatori;

a tutto ciò si aggiungono le preoccupazioni dei ricercatori italiani per il perdurare dell'emergenza sanitaria e per le conseguenze che nuove e lunghe chiusure forzate per COVID-19 potrebbero causare alla ricerca oncologica, preoccupazioni espresse anche dalla Società italiana di cancerologia (SIC) la quale stima che un arresto del lavoro di ricerca, anche solo di pochi mesi, rischia di comportare, nel campo oncologico, un ritardo in termini di scoperta scientifica fino a due anni con conseguente riduzione delle opportunità di cura dei pazienti;

l'emergenza COVID-19 obbliga, con estrema urgenza, a ripristinare in ambito oncologico i livelli di assistenza precedenti al diffondersi dell'epidemia e a procedere, contestualmente, al necessario ammodernamento strutturale e di processo del Servizio sanitario nazionale, anche nell'ottica di delineare un nuovo sistema di offerta, valorizzando il rapporto tra volumi di attività delle strutture, esiti e sicurezza delle cure,

impegna il Governo:

1. ad adottare iniziative per provvedere con urgenza all'approvazione di un nuovo documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro (Piano oncologico nazionale – Pon), che ponga al centro della programmazione le reti oncologiche regionali tenuto conto delle indicazioni contenute nelle linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la rete oncologica (Accordo Stato-regioni 17 aprile 2019) e che sia coordinato con il Piano oncologico europeo di prossima adozione, secondo la logica della programmazione «a cascata», e più in generale con ogni iniziativa di settore realizzata dall'Unione europea;

2. a monitorare la concreta attuazione del Pon, delle azioni e dei contenuti programmatici in esso previsti, anche attraverso una vera e propria cabina di regia e un adeguato sistema di monitoraggio specifico per l'oncologia;

3. ad adottare iniziative di competenza per promuovere le reti oncologiche regionali, anche mediante uno stanziamento di risorse dedicato per il finanziamento delle relative attività, previa definizione dei criteri di assegnazione e di un adeguato piano di incentivi in favore delle regioni;

4. ad attivare i necessari strumenti per il coordinamento, a livello nazionale, delle attività delle reti oncologiche regionali, nell'ottica di garantire l'efficacia del modello;

5. a valutare l'opportunità di inserire, tra gli obiettivi perseguiti dal «Gruppo di

lavoro 5 – Innovazione e Ricerca » dell'Osservatorio per il monitoraggio e la valutazione delle reti oncologiche regionali presso Age.Na.S., quello di individuare e adottare un piano condiviso a livello nazionale per garantire continuità alle attività di ricerca oncologica durante i periodi di *lockdown* e una ripresa rapida al termine delle emergenze sull'intero territorio italiano;

6. ad adottare iniziative, per quanto di competenza, volte a potenziare l'assistenza oncologica domiciliare e territoriale (erogata, ad esempio, presso le case della salute) nell'ottica di ridurre, parallelamente, il numero di accessi alle strutture ospedaliere, introducendo un sistema di incentivi collegati al raggiungimento di obiettivi strategici;

7. a valutare l'opportunità di finanziare specifici programmi di *screening* oncologici in aree in cui esiste un bisogno insoddisfatto, in particolare per i tumori ad alta incidenza e alto tasso di mortalità, nonché ad avviare le campagne finalizzate alla promozione di tali programmi;

8. a valutare l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari affinché all'interno della legge di bilancio, di prossima presentazione alla Camera, siano stanziati delle risorse da destinare alle ERN – Reti di riferimento europee dedicate alla diagnosi e cura dei tumori rari, in particolar modo al fine di implementare lo strumento della telemedicina di includere i test molecolari, oggi essenziali per disegnare percorsi efficienti di cura basati sulla *precision medicine*, tra i livelli essenziali di assistenza;

9. ad adottare iniziative, per quanto di competenza, affinché sia rinnovata e modernizzata la dotazione strumentale e tecnologica per gli *screening* diagnostici, per le attività chirurgiche e per la radioterapia;

10. a promuovere l'istituzione di un tavolo tecnico interistituzionale per l'adozione di linee di indirizzo/linee guida per la telemedicina e per gli altri servizi della sanità digitale, in generale, e per il settore oncologico in particolare, nell'ottica di uniformare e far comunicare i programmi

esistenti, predisponendo altresì adeguate forme di incentivazione;

11. a monitorare l'attuazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, laddove riconosce il ruolo e le funzioni della figura dell'infermiere di famiglia, adottando iniziative per prevedere un reclutamento nazionale adeguato, nell'ottica di rafforzare concretamente i servizi territoriali anche per i malati oncologici;

12. ad adottare azioni volte ad assicurare e sostenere, *in primis* in ogni centro oncologico e in generale all'interno delle strutture sanitarie, un servizio con personale adeguatamente e specificatamente formato, potenziando sia la figura dello psicologo che dello psiconcologo, anche con il ricorso alla telemedicina, al fine di favorire il supporto psicologico dei pazienti oncologici, dei familiari degli stessi in corso di diagnosi, terapia e *follow-up* e del personale sanitario deputato alla cura e al trattamento e di minimizzare gli effetti traumatici correlati al percorso di malattia;

13. ad adottare iniziative volte a sostenere il funzionamento e lo sviluppo di centri multidisciplinari di alta specialità che presentino i necessari requisiti per l'accreditamento, nell'ottica di sviluppare e diffondere la terapia CAR-T;

14. ad adottare iniziative volte a sostenere la ricerca scientifica biomedica e traslazionale per tradurre i risultati in soluzioni per garantire una migliore qualità delle cure e dell'assistenza sanitaria;

15. ad adottare iniziative di competenza per attuare quanto previsto dall'intesa Stato-regioni 26 ottobre 2017 sul documento « Piano per l'innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche » nell'ottica di garantire il più ampio accesso alla medicina di precisione, sollecitando le conclusioni del tavolo di coordinamento interistituzionale con il compito di attuare il piano, con particolare riferimento agli investimenti necessari per assicurare la multidisciplinarietà, strutture adeguate e personale altamente specializzato;

16. a valutare la possibilità di adottare iniziative per l'immediata attivazione della

Rete nazionale dei tumori rari e a garantire il pieno funzionamento delle reti di riferimento per le malattie e i tumori rari a livello dell'Unione europea – Ern, anche attraverso specifici finanziamenti per l'implementazione della telemedicina;

17. ad adottare in ambito europeo politiche volte a sostenere il programma di ricerca e innovazione « Horizon Europe 2021-2027 », sollecitando il ripristino di adeguate risorse economiche per far fronte

alle sfide attuali e future e per uno sviluppo nel campo scientifico e tecnologico competitivo e di qualità.

(8-00090) Carnevali, Sportiello, De Filippo, Stumpo, Bagnasco, Panizzut, Bologna, Campana, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Lorefice, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Menga, Nappi, Nesci, Ruggiero, Sarli, Rostan, Novelli, Versace, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.